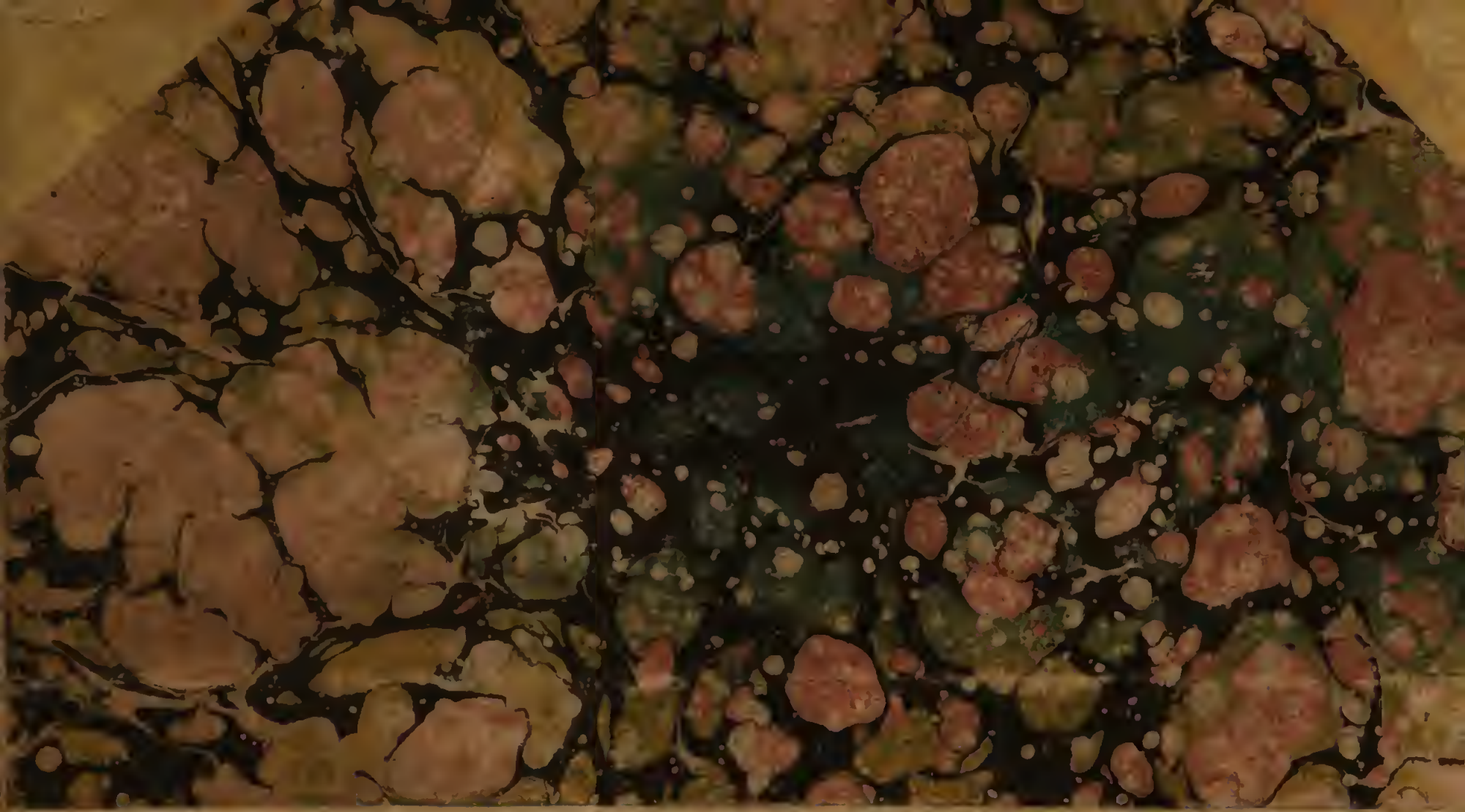

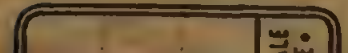

15.7.667

XXIX.

A. 8.

Napoleone

Sistema di Registrazione

Firenze

1808.

STABILIMENTO

DEL

SISTEMA DI REGISTRAZIONE

NEI TRE DIPARTIMENTI

DELLA

TOSCANA

FIRENZE 1808.

Si vende { da Giovacchino Pagani
da Molini Landi e C.°

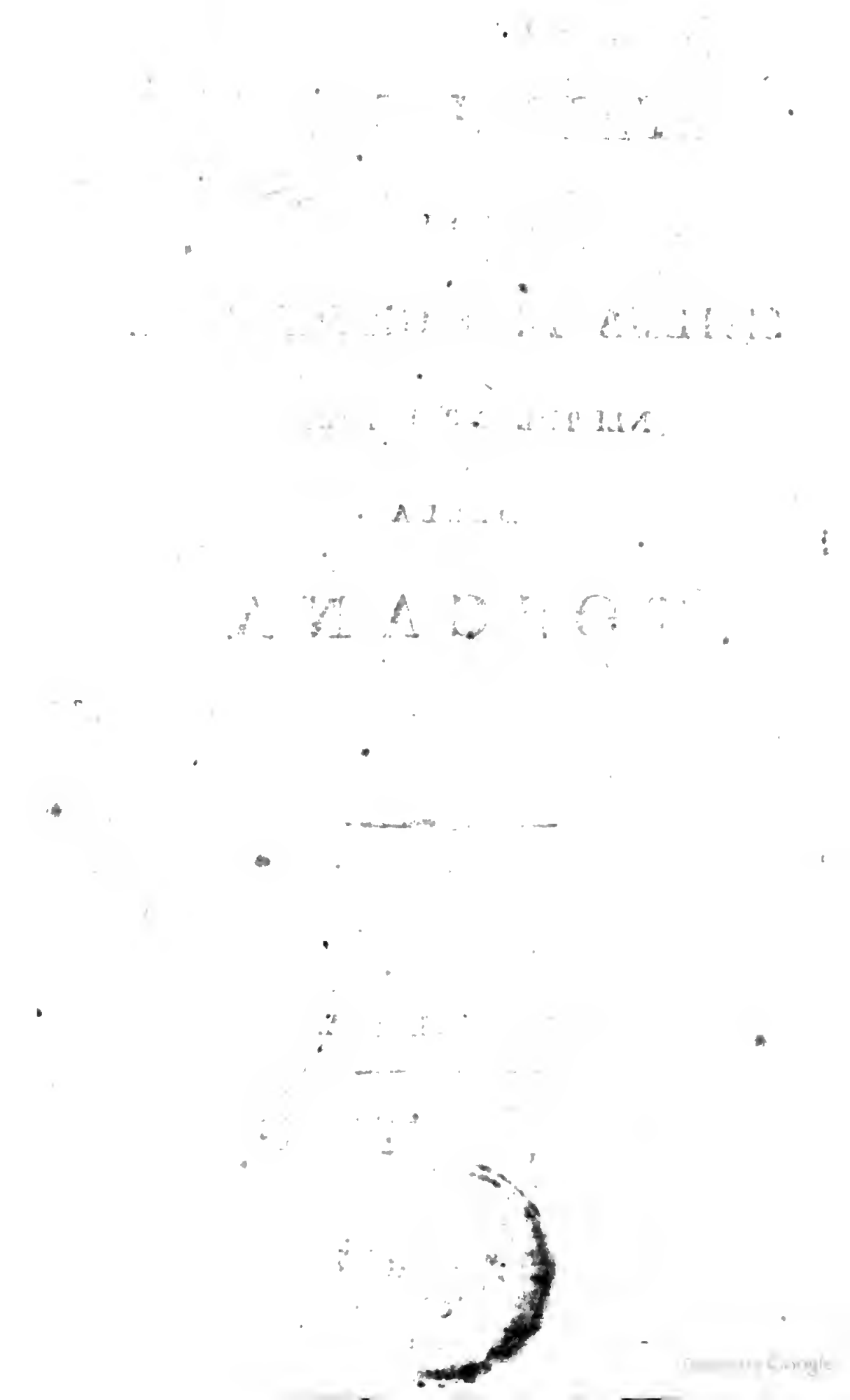

NOI Consiglier di Stato, Comandante della Legione d'onore, Cavaliere della corona di ferro, Intendente del Tesoro pubblico nei dipartimenti al di là delle Alpi, Amministratore generale della Toscana,

Visto l'articolo terzo del *Senatus-Consulto* dei ventiquattro maggio ultimo passato, così concepito, „ Le leggi, che regolano l'Impero Francese, saranno pubblicate nei dipartimenti dell'Arno, del Mediterraneo, e dell'Ombrone, avanti al dì primo gennajo 1809, epoca in cui comincerà per questi Dipartimenti il regime costituzionale. „

Attesa l'urgente necessità di far cessare le difficoltà, che risultano dall'oscurità, e dall'incoerenza delle leggi e regolamenti che fissano la percezione dei diritti di registrazione; altrimenti detti delle *Gabelle dei Contratti*, DECRETIAMO:

Articolo I.

Saranno pubblicati nei dipartimenti dell'Arno, del Mediterraneo, e dell'Ombrone, per essere eseguiti, a contare dal 1. Agosto 1808;

1°. Le leggi del 22 frimaio anno 7; e 27 ventoso anno 9, relative alla *registrazione* degli atti civili, giudiciarj, ed stragiudiciali; e dei titoli di proprietà;

2°. L'articolo 16 del titolo 3 del decreto dei 29 settembre 1791, e gli articoli 1 e 2 della legge dei 16 fiorile anno 4 relativi al deposito da farsi, ogni anno, dai notari della doppia copia dei loro repertorj;

3° L'articolo primo del decreto del Governo dei 6 frittifero anno 11 ed il decreto del 15 brumale anno 12 concernenti i diritti di registrazione delle aggiudicazioni fatte per il servizio pubblico;

4.° Il decreto del Governo dei 15 brumaio anno 12 relativo ai diritti di registrazione delle donazioni fra vivi e testamentarie in favore degli ospizj;

5.° La legge del 7 pluvioso anno 12 relativa ai diritti di registrazione, e d'ipoteche di donazioni di stabili, in favore dei poveri, e degli ospedali.

6.° Il decreto Imperiale del 3 messidoro anno 12 relativo ai diritti di registrazione, delle dichiarazioni da farsi dai possessori di rendite, i quali avessero perduti i loro estratti d'iscrizione.

7.° L'articolo 3 della legge del 28 nevoso anno 13 relativo alla qualità dei diritti di registrazione delle ricognizioni dei proposti alle consegne.

8.° L'articolo primo del Decreto Imperiale dei 25 germinale anno 13 relativo ai diritti di registrazione degli atti di cauzione delle aggiudicazioni e contratti per il servizio dei ponti e strade e della navigazione.

9.° Finalmente il decreto Imperiale dei 31. maggio 1807 riguardante i diritti di registrazione delle prestazioni di giuramento degli avvocati, causidici, e difensori officiosi.

Articolo II.

La disposizione dell'articolo 73 della legge dei 22 frimajo anno 7 secondo la quale „ quelle attualmente „ in vigore devono continuare ad essere eseguite, riguar„ do agli atti fatti ed alle mutazioni effettuate per causa „ di morte, prima della pubblicazione della detta legge „ non riceverà applicazione che in ciò, che concerne la sottoposizione alla registrazione dei medesimi atti e mutazioni.

Così gli atti fatti, e le mutazioni effettuate *innanzi al primo di agosto* 1808, che erano soggette alla registrazione, altrimenti detta *diritti di gabella*, continueranno ad essere soggetti a questa formalità; ma i diritti non potranno essere liquidati e esatti secondo le tariffe veglianti, che in quanto che i detti atti e mutazioni saranno stati registrati *innanzi al primo agosto* 1808.

Articolo III.

Gli affari attualmente pendenti saranno terminati secondo le Leggi, in virtù delle quali sono stati intentati, ma la loro instruzione avrà luogo nella forma prescritta dall'articolo 17 della legge dei 27 ventoso anno 9.

Articolo IV.

La sera dei 31 luglio prossimo, i notari faranno chiudere i loro protocolli, i loro repertorj, ed ogni altro registro relativo alle loro funzioni, dal giudice o officiale municipale del loro circondario, sotto pena di 50 franchi di multa e d'esser sospesi dalle loro funzioni.

Articolo V.

La sera stessa, i ricevitori della registrazione faranno chiudere e firmare i loro registri dai medesimi officiali.

Articolo VI.

I Prefetti, i Tribunali, e l'Amministratore generale della registrazione e del demanio, sono incaricati, ciascuno, in ciò che gli appartiene, della esecuzione del presente decreto.

Fatto a Firenze, il dì 14 *Giugno* 1808.

DAUCHY.

LEGGE
SULLA
REGISTRAZIONE
DEGLI ATTI CIVILI GIUDIZIARJ E STRAGIUDICIALI E DEI TITOLI CHE TRASFERISCONO PROPRIETÀ

Dei 22. Frimajo anno 7.

TITOLO PRIMO.

Della registrazione, dei diritti e della loro applicazione.

Articolo Primo.

I diritti di registrazione si percepiranno a seconda delle basi e delle regole stabilite colla presente.

Articolo 2.

I diritti di registrazione sono o *fissi* o *proporzionali*, secondo la natura degli atti e translazioni che vi sono soggetti.

Articolo 3.

Il diritto *fisso* si applica agli atti, siano civili, siano giudiziarj o stragiudiciali, che non contengono nè obbligo, nè liberazione, nè condanna, graduazione di crediti, o liquidazione di somme e valori, nè trasmissione di proprietà, di usufrutto o di godimento di beni mobili o immobili.

Esso si percepisce secondo le tasse regolate nell'art. 68 della presente.

Articolo 4.

Il diritto *proporzionale* è stabilito per gli obblighi, le liberazioni, condanne, graduazioni di crediti o liquidazioni delle somme e dei valori, e per qualunque trasmissione di proprietà, di usufrutto o di godimento di beni mobili o immobili, sia fra vivi, sia per causa di morte.

Le sue quote sono fissate nel consecutivo articolo 69.

Un tal diritto è fondato sopra le valute.

Articolo 5.

Non vi ha frazione di centesimo nella liquidazione del diritto proporzionale. Allorchè una frazione di somma non produce un centesimo di diritto, si percepisce il centesimo a profitto della Repubblica (1).

Articolo 6.

Tuttavia il minimo diritto da riscuotersi per un atto che dia luogo al diritto proporzionale, e per una traslazione di beni per causa di morte, sarà ragguagliato all' importare della quota, nella quale ciascun atto o trasporto trovasi classificato dagli articoli 68 e 69, salve l' eccezioni ivi specificate (2).

Articolo 7.

Gli atti civili e stragiudiciali sono registrati sulle minute, brevetti o originali.

Gli atti giudiciarj lo sono, sia sulle minute, sia sulle spedizioni (*copie autentiche*), secondo le infra-espresse distinzioni.

Quelli che devono essere registrati *sulle minute* sono i processi verbali di apposizione, di ricognizione e di rimozione di sigilli, e quelli di nomina di tutori e curatori, i consigli de' parenti, l' emancipazioni, gli atti di notorietà pubblica, le dichiarazioni in materia civile, le adozioni, qualunque atto contenente autorizzazione, accettazione, astensione, rinuncia o ripudio, le nomine de' periti ed arbitri, le opposizioni all' apertura de' sigilli per comparsa personale, le cauzioni di persone da rappresentarsi in giudizio, quelle delle somme determinate o indeterminate, gli ordini e mandati di assegnazione agli oppositori ai sigillamenti, tutti i processi verbali qualunque degli ufficj di pace, che stabiliscono conciliazione o non conciliazione, contumacia contro l'attore o il reo, dilazione o aggiornamento, tutti gli atti di acquiescenza, di deposito e consegna, di esclusione di tribunali, di affermazione di viaggio, di vendita all' incanto e reiterazione d' incanto, di ripresa d' instanza, di comunicazione di documenti con torli o nò dal loro luogo, di affermazione o verificazione di crediti, di opposizione alla spedizione de' titoli o giudicati, di processi verbali e relazioni, di deposito di bilancio e di discarico; gli attestati di qualunque natura ed ordini sopra istanza;

---

(1) *Vedi l' articolo 2 della legge de' 27 ventoso anno 9.*

(2) *Vedi l' articolo 3 della stessa legge.*

le sentenze produttrici di trasmissioni d'immobili, e quelle per le quali è pronunziata condanna sopra convenzioni soggette alla registrazione, senza enunciativa dei titoli registrati (1).

Tutti gli altri atti e sentenze, siano preparatorie o d'instruzione, siano definitive, non sono sottoposte alla registrazione che sulle loro spedizioni.

Quegli atti dello stato civile che sono soggetti alla registrazione in forza della presente legge, non saranno egualmente registrati che sulle loro spedizioni.

Le sentenze della polizia ordinaria, dei tribunali di polizia correzionale, e dei tribunali criminali, non saranno parimente sottoposte alla registrazione se non che sulle spedizioni; *allorchè interviene la parte civile*, e soltanto per le spedizioni richieste dalla medesima, o da chi vi ha interesse.

Articolo 8.

Non è dovuto alcun diritto di registrazione per gli estratti, copie o spedizioni degli atti che devono essere registrati sulle minute, originali.

Rispetto a quelli atti giudiziali che non sono soggetti alla registrazione, che sulle spedizioni, ciascuna spedizione deve essere registrata, cioè: la prima, per il diritto *proporzionale*, se vi ha luogo, o per il diritto *fisso*, se il giudicato non ammette il diritto *proporzionale*, e ciascuna delle altre per il diritto *fisso*.

Articolo 9.

Allorchè un atto traslativo di proprietà o di usufrutto comprende dei mobili e degl'immobili, il diritto di registrazione è percetto sulla totalità del prezzo, a norma della tassa fissata per gl'immobili, a meno che non sia stipulato un prezzo particolare per gli oggetti mobiliarj, e che questi non siano descritti e stimati, articolo per articolo, nel contratto.

Articolo 10.

Nel caso di traslazione di beni, la quitanza data e l'obbligo risultante dal medesimo atto, per tutto, o parte del prezzo fra i contraenti, non può essere soggetto ad un diritto particolare di registrazione.

Articolo 11.

Ma allorchè in un atto qualunque, sia civile, sia

(1) *Vedi gli articoli 14 e 16 della legge dei 27 ventoso anno 9.*

giudiziario o stragiudiciale, vi sono molte disposizioni indipendenti, o non derivanti necessariamente le une dalle altre, è dovuto per ciascuna delle medesime, e secondo la sua specie, un diritto particolare. La quota ne è determinata dall'articolo della presente nel quale la disposizione trovasi classificata, o a cui essa si riferisce.

Articolo 12.

La traslazione d'un immobile in proprietà o usufrutto, sarà bastevolmente provata per domandarne il diritto di registrazione, e sollecitarne il pagamento contro il nuovo possessore, sia per mezzo dell'iscrizione del suo nome nel ruolo della contribuzione fondiaria (territoriale), e dei pagamenti da lui fatti in seguito di questo ruolo, sia per mezzo degli affitti da lui stipulati, o infine per mezzo delle transazioni o altri comprovanti la sua proprietà, o il suo usufrutto (1)

Articolo 13.

Il godimento a titolo di affitto, o di locazione, o di pegno di un immobile, sarà ancora bastevolmente provato quanto alla domanda e alla sollecitazione del pagamento dei diritti di affitto o pegni non registrati per mezzo degli atti che ne daranno notizia, o per mezzo de' pagamenti di contribuzioni imposte agli affittuarj, conduttori e detentori temporarj.

TITOLO II.

Dei valori su i quali il diritto proporzionale è fissato, e della perizia.

Articolo 14

La valutazione della proprietà, dell'usufrutto e del godimento *dei beni mobili*, è determinata per la liquidazione e per il pagamento del diritto proporzionale, come segue:

CIOÈ:

1.° Per gli affitti di beni rurali, *dal prezzo annuale espresso, aggiungendovi i pesi imposti al conduttore,*

2.° Per i crediti a scadenza, loro cessioni e trasporti ed altri atti obbligatorj, *dal capitale espresso nell'atto, e che ne fa l'oggetto;*

---

(1) *Vedi l'articolo* 4 *della legge dei* 27 *ventoso anno* 9.

3.° Per le quietanze e qualunque altro atto di liberazione, *dal totale delle somme o de' capitali di cui il debitore trovasi liberato;*

4.° Per le contrattazioni e convenzioni, *dal prezzo espresso o dalla valutazione che sarà fatta degli oggetti che ne saranno suscettibili;*

5.° Per le vendite, ed altre trasmissioni a titolo oneroso, *dal prezzo espresso e dal capitale dei pesi che possono aggiungersi al prezzo;*

6.° Per le creazioni di rendite o siano censi, sì perpetui, che vitalizj, o pensioni, egualmente a titolo oneroso, *dal capitale costituito ed alienato;*

7.° Per le cessioni o trasporti delle dette rendite o pensioni, e per la loro amortizzazione o redenzione, *dal capitale costituito, qualunque sia il prezzo stipulato pel trasporto o per l' amortizzazione;*

8.° Per le trasmissioni fra vivi, a titolo gratuito, e per quelle che succedono per morte, *dalla dichiarazione di stima delle parti, senza detrazione dei pesi;*

9.° Per le rendite e pensioni create senza espressione di capitale, loro trasporti ed amortizzazione, *a ragione di un capitale componente venti volte la rendita perpetua, e dieci volte la rendita vitalizia o la pensione, qualunque sia il prezzo stipulato per il trasporto, o l'amortizzazione;*

Non sasà fatta distinzione alcuna fra le rendite vitalizie e pensioni create sopra una testa, e quelle create sopra più teste, risperto alla valutazione.

Le rendite e pensioni stipulate pagabili in natura, saranno valutate agli stessi capitali, fatta preventivamente stima degli oggetti, a forma delle ultime tabelle dei prezzi del cantone della situazione dei beni, alla data dell' atto, se si tratta d' una rendita creata per alienazione d' immobili, o, in tutt' altro caso a forma delle ultime tabelle dei prezzi del cantone in cui l' atto sarà stato stipulato.

Sarà unito all' atto, per sua giustificazione, un estratto autentico delle gabelle de' prezzi.

Se si tratta di oggetti i di cui prezzi non possono essere regolati dalle tabelle dei prezzi, le parti ne faranno una dichiarazione di stima.

10.° Per gli atti e le sentenze produttrici di condanna, graduazione, liquidazione o trasmissione, *dal capitale delle somme, e degl' interessi e spese liquidate;*

11.° L'usufrutto trasmesso a titolo gratuito si valuta alla metà del valore intero dell'oggetto.

Articolo 15.

Il valore della proprietà, dell'usufrutto e del godimento *degl' immobili* è determinato per la liquidazione, e per il pagamento del dritto proporzionale come segue; Cioè:

1.° Per i contratti di affitto o locazioni, subaffitti, cessioni e surrogazioni d'affitti, *dal prezzo annuale espresso, aggiungendovi i pesi imposti al conduttore;*

Se l'affitto è stipulato pagabile in natura, ne sarà fatta una valutazione a norma delle ultime tabelle dei prezzi del cantone della situazione dei beni alla data dell'atto, per la di cui giustificazione sarà ripportato un estratto autentico delle dette tabelle dei prezzi.

Sara lo stesso degli affitti a porzione di frutti (*colonie*) per la parte che ne riviene al proprietario, la di cui quota sarà preventivamente dichiarata, e sulla valuta della quale verrà percetto il diritto di registrazione.

Se si tratta di oggetti il di cui valore non possa essere comprovato dalle tabelle de' prezzi, le parti ne faranno una dichiarazione di stima.

2.° Per gli affitti perpetui e per quelli la di cui durata è illimitata, *da un capitale contenente venti volte la rendita o il prezzo annuale, e i pesi egualmente annuali, aggiungendovi parimente gli altri pesi in capitale ed il paraguanto, se così è stipulato;*

Gli oggetti in natura si valutano come sopra.

3.° Per gli affitti di terreni a vita, senza distinzione di quelli fatti a una o più teste; *da un capitale ragguagliato a dieci volte il prezzo ed i pesi annuali, aggiungendovi similmente l'ammontare del paraguanto e degli altri pesi, se ve ne sono. Gli oggetti in natura valutansi egualmente nella forma sopra prescritta;*

4.° Per le permute, *da una valutazione che deve essere fatta in capitale, secondo la rendita annuale moltiplicata per venti, senza detrazione de' pesi;*

5.° Per i pegni (convenzioni di pegno), *dal prezzo e dalle somme per cui sono fatti;*

6.° Per le vendite, aggiudicazioni, cessioni, retrocessioni, licitazioni, e tutti gli altri atti civili e giudiziarj, importanti traslazione di proprietà o di usufrutto a titolo oneroso, *dal prezzo espresso, aggiungendovi tut-*

ti i pesi in capitale, o da una stima di periti, ne' casi autorizzati dalla presente;

Se l'usufrutto è riservato dal venditore, il medesimo sarà valutato alla metà di tutto ciò che forma il prezzo del contratto, ed il diritto sarà percetto sul totale; ma non sarà dovuto alcun altro diritto per la riunione dell'usufrutto alla proprietà: nulladimeno, se una tal riunione si effettua per un atto di cessione, e che il prezzo sia superiore alla valutazione che ne sarà stata fatta per regolare il diritto della traslazione di proprietà, in questo caso è dovuto un diritto suppletorio a tutto ciò che si trova eccedere una tal valutazione. Nel caso poi contrario, l'atto di cessione è registrato per il diritto *fisso*.

7.° Per le trasmissioni di proprietà fra vivi, a titolo gratuito, e per quelle che si effettuano per morte, *dalla valutazione che sarà fatta e portata a venti volte il prodotto de' beni, o il prezzo degli affitti correnti, senza detrazione dei pesi;*

Non sarà dovuta cosa alcuna per la riunione dell'usufrutto alla proprietà allorchè il diritto di registrazione sarà stato soddisfatto sulla valuta intiera della proprietà.

8.° Per le traslazioni di usufrutto soltanto sia fra vivi, a titolo gratuito, sia per morte, *dalla valutazione che ne sarà portata a dieci volte il prodotto dei beni, ed il prezzo degli affitti correnti, similmente senza detrazione dei pesi.*

Allorchè l'usufruttuario il quale avrà soddisfatto il diritto di registrazione pel suo usufrutto, acquisterà la proprietà nuda, esso pagherà il diritto di registrazione sulla sua valuta, senza unirvi quella dell'usufrutto.

Articolo 16.

Se le somme e valute non sono determinate in un atto giudicato, che dia luogo al diritto proporzionale, le parti saranno tenute di supplirvi, prima della registrazione, con una dichiarazione di stima certificata e sottoscritta in fine dell'atto.

Articolo 17.

Se il prezzo enunziato in un atto traslativo di proprietà, e di usufrutto di *beni immobili*, a titolo oneroso, sembra inferiore al loro valore venale all'epoca dell'alienazione, in paragone dei fondi vicini di egual natura, l'amministrazione potrà richiedere una visita di pe-

rito, qualora essa ne faccia la domanda nell'anno, a contare dal giorno in cui è stato registrato il contratto.

Articolo 18.

La domanda della perizia sarà fatta al tribunale civile del dipartimento, nel circondario del quale trovansi situati i beni, per mezzo di una petizione contenente la nomina del perito della nazione.

La perizia sarà ordinata nella decade della sua domanda.

In caso di rifiuto della parte a nominare il suo perito sulla citazione fattale a soddisfarvi nel termine di tre giorni, ne sarà per essa nominato uno d'uffizio dal tribunale.

I periti, in caso di disparere, chiameranno un terzo perito. Se non possono convenire, il giudice di pace del cantone della situazione de' beni vi provvederà.

Il processo verbale della perizia sarà rimesso al più tardi nel mese che seguirà la rimessione che sarà stata fatta ai periti, dell'ordine del tribunale, o nel mese dopo l'elezione d'un terzo perito.

Le spese della perizia saranno a carico dell'acquirente, ma soltanto quando la stima eccederà di un ottavo almeno il valore enunciato nel contratto.

L'acquirente sarà, in tutti i casi, tenuto a soddisfare il dritto sopra il supplimento della stima, se vi è una maggiore valutazione provata dalla relazione dei periti (1).

Articolo 19.

Vi sarà egualmente luogo di richiedere la perizia *delle rendite degl' immobili* trasmessi in proprietà o usufrutto a tutt'altro titolo che a titolo oneroso, allorchè l'insufficienza nella valutazione non potrà esser fissata da atti che possano far conoscere la vera rendita dei beni (2).

---

(1) *Vedi l' articolo* 5 *della legge de' 27 ventoso anno* 9.
(2) *Vedi l' articolo* 5 *della stessa legge*.

TITOLO III.

Dei termini per la registrazione degli atti, e delle dichiarazioni.

Articolo 20.

I termini per far registrare gli atti pubblici, sono:

Di quattro giorni, per quelli degli uscieri ed altri che hanno facoltà di fare delle citazioni e processi verbali (1).

Di dieci giorni, per gli atti de' notaj che risiedono nella comune in cui l'uffizio del registro è stabilito.

Di quindici giorni, per quelli de' notaj che non vi risiedono.

Di venti giorni, per gli atti giudiziarj sottoposti alla registrazione sopra gli originali, e per quelli di cui non restano originali nella cancelleria, o che si spediscono in brevetto.

Di venti giorni ancora, per gli atti delle amministrazioni centrali e municipali soggetti alla formalità della registrazione (2).

Articolo 21.

I testamenti consegnati ai notaj, o da essi ricevuti, saranno registrati *fra tre mesi* dalla morte dei testatori, a diligenza degli eredi, donatarj, legatarj, o esecutori testamentarj.

Articolo 22.

Gli atti che, in avvenire, saranno fatti per scritta privata, e che porteranno trasmissione di proprietà o di usufrutto di *beni immobili*; e li contratti d'affitto o di locazione, subaffitti, cessioni, e surrogazioni d'affitto, ed i pegni (convenzioni per pegno), egualmente per scritta privata, *di beni della medesima natura*, saranno registrati *dentro tre mesi della loro data* (3).

Per quelli atti poi di simile specie che saranno fatti in paese estero, o nelle isole o colonie Francesi dove la registrazione non sarà per anco stata stabilita, la dilazione sarà *di sei mesi*, se sono fatti in Europa; *di un*

---

(1) *Vedi l'articolo 15 della legge dei 27 ventoso anno 9.*

(2) *Vedi l'articolo 7. della stessa legge.*

(3) *Vedi l'articolo 4 della stessa legge.*

anno, se in America; e di *due anni*, se in Asia od in Affrica.

Articolo 23.

Non vi è alcuna dilazione di rigore per la registrazione di tutti gli altri atti che quelli menzionati nell'articolo precedente, che saranno fatti per scritta privata, o stipulati in paese estero, e nelle isole e colonie francesi nelle quali non si sarà per anco stabilita la registrazione; ma non ne potra esser fatto alcun uso, sia per atto pubblico, sia in giudizio o avanti a qualunque altra autorità costituita, senza che siano preventivamente registrati.

Articolo 24.

Le dilazioni per la registrazione delle dichiarazioni che gli eredi, donatarj o legatarj dovranno fare de' beni ad essi devoluti o trasmessi per morte sono;

Di sei mesi, a contare dal giorno della morte, allorchè quello di cui si acquista la successione, è morto in Francia;

Di otto mesi, se è morto in altra parte di Europa;

Di un anno, se è morto in America;

E di due anni, se è morto in Asia o in Affrica.

La dilazione di sei mesi non correrà che dal giorno del possesso, per la successione di un assente, per quella di un condannato, se i suoi beni sono sequestrati, per quella che fosse stata sequestrata per ogni altra causa; per quella di un difensore della patria, se è morto in attività di servizio, fuori del suo dipartimento; e finalmente per quella, che si erediterà *pro indiviso* colla nazione.

Se, avanti gli ultimi sei mesi dei termini fissati per le dichiarazioni delle successioni delle persone morte fuori di Francia, gli eredi prendono possesso dei beni, non resterà altro termine a decorrere, per l'atto della dichiarazione, cha quello di sei mesi, a contare dal giorno del possesso.

Articolo 25.

Nei termini fissati dagli articoli precedenti per la registrazione degli atti e delle dichiarazioni, il giorno della data dell'atto, o quello dell'apertura della successione, non sarà contato.

Se l'ultimo giorno del termine cade in giorno di decadi (1) o di festa nazionale, o nei giorni complementarj (2), tutti questi giorni non saranno pure contati.

TITOLO IV.

Degli ufizj ne' quali gli atti e le traslazioni devono registrarsi.

Articolo 26.

I notaj non potranno fare registrare i loro atti che negli ufizj del circondario della loro residenza.

Gli uscieri ed ogni altro che abbia facoltà di fare citazioni, processsi verbali o rapporti, faranno registrare i loro atti, sia all'uficio della loro residenza, sia a quello del luogo in cui saranno stati fatti.

I cancellieri ed i segretarj delle amministrazioni centrali e municipali (3) faranno registrare gli atti che essi son tenuti di sottomettere a questa formalità, negli ufizj del circondario in cui esercitano le loro funzioni.

Gli atti per scritta privata, e quelli stipulati in paese estero, potranno essere registrati in tutti gli ufizj indistintamente.

Articolo 27.

Le traslazioni di proprietà e d'usufrutto per morte, saranno registrate nell'uficio della situazione dei beni.

Gli eredi, donatarj o legatarj, i tutori e curatori de' medesimi, saranno tenuti di farne dichiarazione distinta, e di sottoscriverla nel registro.

Se si tratta di una traslazione, per lo stesso titolo di beni mobili; ne sarà fatta dichiarazione nell'uficio del circondario in cui essi si saranno trovati alla morte dell'autore della successione.

Le rendite e gli altri beni mobili, senza ubicazione determinata al momento della morte, saranno dichiarati all'uficio del domicilio del defunto.

---

(1) *Oggi, domenica.*

(2) *Il ristabilimento del calendario gregoriano rende questa disposizione senza effetto.*

(3) *Vedi l'articolo 6 della legge dei 27 ventoso anno 9.*

Gli eredi, legatarj o donatarj daranno, per giustificazione delle loro dichiarazioni dei *beni mobili*, un inventario o stato di stima, articolo per articolo, da essi certificato, qualora non sia stato fatto da un ufficiale pubblico; quest'inventario sara consegnato ed unito alla dichiarazione che sarà ricevuta e sottoscritta sul registro del ricevitore della registrazione.

TITOLO V.

Del pagamento dei diritti, e di quelli che devono soddisfarli.

Articolo 28.

I diritti degli atti, e quelli delle traslazioni per morte, saranno pagati avanti la registratura, secondo le tasse e quote regolate colla presente.

Non potrà alcuno diminuirle nè differirne il pagamento sotto pretesto di disputa sulla quota, nè per qualunque altro motivo che siavi salvo il ricorso per la restituzione, se vi ha luogo.

Articolo 29.

I diritti degli atti da registrarsi saranno soddisfatti, cioè:

Dai notaj, *per gli atti rogati avanti ai medesimi*;

Dagli uscieri ed altri che hanno facoltà di fare citazioni e processi verbali, *per quelli del loro ministero*;

Dai cancellieri, *per gli atti e per le sentenze (salvo il caso preveduto dall'articolo 37 quì appresso) che devono essere registrati sugli originali, a norma dell'articolo 42 della presente, e quelli stipulati e ricevuti nelle cancellerie, e per gli estratti, copie e spedizioni che rilasciano delle sentenze e che non sottoposte alla registrazione sopra gli originali*;

Dai segretarj delle amministrazioni centrali, e municipali (1), *per gli atti di queste amministrazioni sottoposti alla formalità della registrazione, salvo parimente il caso preveduto nell'articolo* 37;

Dalle parti, *per gli atti di scritta privata, e quelli stipulati in paese estero, che le medesime dovranno far*

---

(1) *Vedi l'articolo* 6 *della legge dei* 27 *ventoso anno* 9.

registrare; per gli ordini sopra istanze o memorie, ed i certificati che sono loro immed atamente rilasciati dai giudici; e per gli atti e decisioni ch' esse ottengono dagli arbitri, qualora questi non le abbiano fatte registrare;

E dagli eredi, legatarj e donatarj, loro tutori e curatori, e dagli esecutori testamentarj, *per i testamenti ed altri atti di liberalità per causa di morte.*

Articolo 30.

Gli ufficiali pubblici i quali, ai termini delle disposizioni precedenti, avranno fatto, per le parti, lo sborso del diritto di registrazione, potranno ottenere un mandato esecutivo dal giudice di pace del loro cantone, per il loro rimborso.

L' opposizione che si formerà contro un tal mandato esecutivo, come ancora tutte le dispute che insorgeranno su tal proposito, saranno giudicate secondo le disposizioni stabilite nell' articolo 65. della presente, relativo alle istanze promosse in nome della nazione.

Articolo 31.

I diritti degli atti civili e giudiziarj che importano obbligo, liberazione, o traslazione di proprietà o di usufrutto di mobili o immobili, saranno a carico de' debitori e dei nuovi possessori; e quelli di tutti gli altri atti, a carico delle parti alle quali gli atti saranno di profitto, allorchè, in questi diversi casi, non sara stata stipulata convenzione alcuna in contrario negli atti stessi.

Articolo 32.

I diritti delle dichiarazioni delle traslazioni per morte saranno pagati dagli eredi, donatarj o legatarj.

I coeredi saranno obbligati solidalmente.

La nazione avrà azione sulle rendite dei beni da dichiararsi in qualunque mano si trovino, per il pagamento dei diritti di cui farà d' uopo perseguitare il pagamento.

TITOLO VI.

Delle pene per mancanza di registratura degli atti e delle dichiarazioni nei termini, e di quelle prescritte relativamente alle ommissioni, alle false stime ed alle contro-lettere.

Articolo 33.

I notaj che non avranno fatto registrare i loro atti nei termini prescritti, pagheranno personalmente a titolo d'ammenda e per ciascuna contravvenzione, una somma di cinquanta franchi, se si tratta di un atto soggetto al dritto *fisso* o una somma eguale alla tangente del dritto, se si tratta di un atto soggetto al dritto proporzionale, senza che, in questo ultimo caso, la pena possa essere al di sotto di cinquanta franchi.

Saranno inoltre tenuti al pagamento dei dritti, salvo il loro ricorso contro le parti per questi dritti soltanto.

Articolo 34.

La pena contro un usciere o altri che abbia facoltà di fare citazioni o processi verbali, è, per ogni atto non presentato alla registratura dentro il termine, di una somma di venticinque franchi (1); e di più una somma equivalente all'ammontare del dritto dell'atto non registrato. L'atto o processo verbale non registrato nel termine è dichiarato nullo, ed il contravventore risponsabile di questa nullità verso la parte.

Queste disposizioni, relativamente agli atti e processi verbali, non si estendono ai processi verbali di vendita di mobili ed altri oggetti mobiliari, nè ad ogni altro atto proprio del ministero degli uscieri soggetto al diritto proporzionale. La pena per questi sarà di una somma eguale alla tangente del dritto senza che esso possa essere al di sotto di cinquanta franchi. Il contravventore pagherà inoltre il diritto dovuto per l'atto, salvo il suo ricorso contro la parte, per questo dritto solamente.

Articolo 35.

I cancellieri che avranno trascurato di sottoporre alla registratura, nel termine fissato, gli atti che sono

(1) *Vedi l'articolo* 15 *della legge dei* 27 *ventoso anno* 9.

tenuti di presentare ad una tale formalità, pagheranno personalmente, a titolo d'ammenda, e per ciascuna contravvenzione, una somma eguale all'ammontare del dritto.

Soddisfare faranno nel tempo stesso il diritto, salvo il loro ricorso, per questo dritto soltanto, contro la parte.

Articolo 36.

Le disposizioni dell'articolo precedente s'applicano egualmente ai segretarj delle amministrazioni centrali è municipali (1), per ciascun atto ch'è ad essi prescritto di far registrare, se non lo hanno sottoposto alla registrazione nel termine fissato.

Articolo 37.

Si devono nulladimeno eccettuare dalle disposizioni de' due articoli precedenti, le sentenze proferite *all'udienza*, che devono essere registrate sugli originali, e gli atti aggiudicatorj passati in *seduta pubblica* delle amministrazioni, allorchè le parti non avranno consegnato nelle mani dei cancellieri e dei segretarj, nel termine prescritto per la registrazione, la tangente dei diritti fissati dalla legge. In questo caso, ne sarà sollecitato il ricupero dai ricevitori contro le parti; e le medesime sopporteranno inoltre la pena del doppio dritto.

Per questo effetto i cancellieri e i segretarj daranno ai ricevitori della registrazione, nella decade che seguirà la spirazione del termine, degli estratti da essi certificati degli atti e sentenze i di cui diritti non saranno stati loro rimessi dalle parti, sotto pena d'una ammenda di dieci franchi per ciascuna decade di ritardo, e per ciascun atto e sentenza, e d'essere, inoltre, personalmente costretti al pagamento dei doppi dritti.

Articolo 38.

Gli atti per scritta privata, e quelli stipulati in paese estero, enunciati nell'articolo 22, che non saranno stati registrati nei termini prescritti, saranno sottoposti al doppio dritto di registratura.

Lo stesso seguirà per i testamenti non registrati nel termine.

---

(1) *Vedi l'articolo* 6 *della legge dei* 27 *ventoso anno* 9.

Articolo 39.

Gli eredi, donatarj o legatarj che non avranno fatto, nei termini prescritti, le dichiarazioni dei beni ad essi trasmessi per morte, pagheranno, a titolo d'ammenda, un mezzo dritto addizionale al dritto che sarà dovuto per la traslazione.

La pena per le omissioni che saranno riconosciute essere state fatte nelle dichiarazioni, sarà di un diritto addizionale a quello che si riconoscerà dovuto per gli oggetti omessi: lo stesso sarà per l'insufficienze provate nella stima dei beni dichiarati.

Se l'insufficienza è fondata sulla relazione di un perito, i contravventori pagheranno, inoltre, le spese di perizia.

I tutori e curatori soggiaceranno personalmente alle stesse pene, allorchè avranno trascurato di fare le dichiarazioni nei termini prescritti, o commesso delle ommissioni o stime insufficienti.

Articolo 40.

Qualunque contro-patto per scritta privata, che avesse per oggetto un aumento di prezzo stipulato in un atto pubblico, o in un atto per scritta privata antecedentemente registrato, e dichiarato nullo e di niun valore.

Nulladimeno, provata che ne sia l'esistenza, vi sarà luogo di esigere, a titolo di ammenda, una somma triplice del diritto che avrebbe avuto luogo, sopra le somme e valute così convenute.

TITOLO VII.

Degli obblighi dei notaj, uscieri, cancellieri, segretarj, giudici, arbitri, amministratori ed altri ufiziali o funzionarj pubblici, delle parti e dei ricevitori, oltre quelli imposti sotto i titoli precedenti (1).

Articolo 41.

I notaj, uscieri, cancellieri, ed i segretarj delle amministrazioni centrali e municipali, non potranno rilasciare in brevetto, copia o spedizione, alcun atto sotto-

(1) *Vedi l'articolo 6 della legge dei 27 ventoso anno 9.*

posto alla registrazione sopra la minuta o l'originale, nè fare alcun altro atto in conseguenza, prima che sia stato registrato, quand'anche il termine per la registrazione non fosse ancora spirato, sotto pena di cinquanta franchi di ammenda, oltre il pagamento del dritto.

Sono eccettuate le citazioni (*exploits*) e gli altri atti di questa specie che vengono intimati alle parti, o per mezzo di avvisi pubblici e proclami, e gli effetti commerciabili compresi sotto l'articolo 69 §. II, n. 6 della presente.

Riguardo alle sentenze soggette alla registrazione sopra le spedizioni solamente, è proibito ai cancellieri, sotto le stesse pene, di rilasciarne alcuna, anche per semplice nota o estratto, alle parti o ad altri interessati, senza averla fatta registrare.

Articolo 42.

Alcun notajo, usciere, cancelliere, segretario o altro ufficiale pubblico, non potrà fare o estendere un atto in virtù di un atto fatto per scritta privata, o stipulato in paese estero, unirlo alle sue minute, nè riceverlo in deposito, nè rilasciarne estratto, copia o spedizione, se non è stato previamente registrato, sotto pena di cinquanta franchi di ammenda e di essere personalmente responsabile del dritto, salvo l'eccezione mentovata nell'articolo precedente.

Articolo 43.

Vien proibito egualmente, sotto la stessa pena di cinquanta franchi di multa, a qualunque notajo o Cancelliere, di ricevere alcun atto in deposito, senza formarne l'atto di deposito.

Sono eccettuati i testamenti consegnati ai notaj dai testatori.

Articolo 44.

In tutte le spedizioni degli atti pubblici, civili o giudiziarj, che devono essere registrati sugli originali, sarà fatta menzione della quietanza dei diritti, per una trascrizione letterale ed intiera di questa stessa quietanza.

Egual menzione sarà fatta negli originali degli atti pubblici, civili, giudiziarj o stragiudiciali, che si faranno in virtù degli atti per scritta privata o stipulati in paese estero, e che sono dalla presente sottoposti alla registrazione.

Ciascuna contravvenzione sarà punita con una multa di dieci franchi.

Articolo 45.

I cancellieri che rilasceranno delle seconde e susseguenti spedizioni degli atti e sentenze soggette al dritto proporzionale, ma che non sono nel caso di essere registrate sugli originali, saranno tenuti di fare menzione, in ciascuna di queste spedizioni, della quietanza del dritto pagato per la prima spedizione, per mezzo di una trascrizione letterale di questa stessa quietanza.

Essi faranno egualmente menzione sull' originale, di ciascuna spedizione rilasciata, della data della registratura e del dritto pagato.

Qualunque contravvenzione a queste disposizioni sarà punita con un' ammenda di dieci franchi.

Articolo 46.

Nel caso di falsa menzione di registratura, sia in un originale, sia in una spedizione, sarà dalla parte pubblica proceduto contro il delinquente, sulla denunzia del preposto alla percezione dei diritti di registrazione, e condannato alle pene stabilite per falsità.

Articolo 47.

E' proibito ai giudici ed arbitri di pronunciare alcuna sentenza, ed alle amministrazioni centrali e municipali di prendere alcuna deliberazione in favore de' particolari, sopra atti non registrati, sotto pena della personale responsabilità dei diritti.

Articolo 48.

Tutte le volte che una condanna sarà pronunciata o che una deliberazione sara presa sopra un atto registrato, il giudizio la sentenza arbitramentale o la deliberazione ne farà menzione ed enuncierà l' ammontare del diritto pagato, la data del pagamento ed il nome dell' ufficio dove sara seguito; in caso di omissione, il ricevitore esigerà il diritto, se l' atto non è stato registrato nel suo uſizio, salva la restituzione nel termine prescritto, se sarà in appresso giustificata la registratura dell' atto sul quale sarà stata pronunciata la sentenza o presa la deliberazione.

Articolo 49.

I notaj, uscieri, cancellieri ed i segretarj delle amministrazioni centrali e muncipali, terranno dei repertorj a colonne, sopra i quali essi trascriveranno, giorno

per giorno, senza spazio in bianco nè interlineamento e per ordine di numeri;

CIOÈ:

1.° *I notaj*, tutti gli atti e contratti ch' essi riceveranno, medesimamente quelli che saranno stati fatti in brevetto, sotto pena di dieci franchi di ammenda per ciascuna omissione;

2.° *Gli uscieri*, tutti gli atti e citazioni del loro ministero, sotto pena di un' ammenda di cinque franchi per ciascuna omissione;

3.° *I cancellieri*, tutti gli atti e sentenze che, ai termini della presente, devono essere registrati sugli originali, sotto pena di un' ammenda di dieci franchi per ciascuna omissione:

4.° *E li Segretarj*, tutti gli atti delle amministrazioni, che devono essere egualmente registrati sugli originali, sotto pena di un' ammenda di dieci franchi per ciascuna omissione.

Articolo 50.

Ciascun articolo del repertorio conterrà 1.° il suo numero; 2.° la data dell' atto; 3.° la sua natura; 4.° i nomi ed i cognomi delle parti ed il loro domicilio; 5.° l' indicazione dei beni, la loro situazione ed il prezzo, allorchè si tratterà di atti che avranno per oggetto la proprietà, l' usufrutto od il godimento di beni-fondi; 6.° la relazione della registratura.

Articolo 51.

I notaj, uscieri, cancellieri, ed i segretarj delle amministrazioni centrali e municipali, esibiranno, ogni trimestre, i loro repertorj ai ricevitori della registrazione della loro residenza, che vi apporranno *il visto* ed enuncieranno in questo il numero degli atti trascritti. Una tale esibizione avrà luogo, ciascun anno, nella prima decade di ciascuno dei mesi di nevoso, germinale, messifero e vendemmiale (1), sotto pena di dieci franchi per ciascuna decade di ritardo.

Articolo 52.

Oltre l' esibizione ordinata nell' articolo precedente, i notaj, uscieri, cancellieri e segretarj saranno tenuti di comunicare, ad ogni richiesta i loro repertorj ai preposti della registrazione che si presenteranno ad essi per

(1) *Attualmente* gennajo, aprile, luglio, e ottobre.

verificarli, sotto pena di un' ammenda di cinquanta franchi in caso di rifiuto.

L' impiegato, in questo caso, richiederà l' assistenza di un ufficiale municipale, o dell' agente, o dell' aggiunto del comune del luogo, per formare, in sua presenza, processo verbale del rifiuto che gli sarà stato fatto.

Articolo 53.

I repertorj saranno cartolati e segnati; cioè: quelli dei notaj, uscieri e cancellieri della giustizia di pace, dal giudice di pace del loro domicilio; quelli dei cancellieri de' tribunali, dal presidente delle amministrazioni.

Articolo 54.

I depositarj dei registri dello stato civile, quelli de' ruoli delle contribuzioni, e tutti gli altri incaricati degli archivi e depositi de' documenti pubblici, saranno tenuti, ad ogni richiesta, di comunicarli, senza rimoverli dal luogo, agl' impiegati della registratura, e di lasciarne prender loro, senza spesa, le note, estratti e copie che saranno ad essi necessarie per gl' interessi della repubblica, sotto pena di cinquanta franchi d' ammenda per il rifiuto comprovato per mezzo di processo verbale dell' impiegato, il quale si farà accompagnare, come si è prescritto nell' articolo 52 suddetto, presso i detentori e depositarj che avranno rifiutato.

Queste disposizioni si applicano ancora ai notaj, uscieri, cancellieri e segretarj delle amministrazioni centrali e municipali, e per gli atti di cui essi sono i depositarj.

Sono eccettuati i testamenti ed altri atti di liberalità per causa di morte, durante la vita dei testatori.

Non potranno esigersi ne' giorni di riposo le comunicazioni sopra indicate, e le sedute, in ciascun altro giorno, non potranno durare per parte dei preposti più di quattr' ore nei depositi ov' essi faranno le loro ricerche.

Articolo 55.

Le notizie estratte dai registri mortuarj le quali, a termini dell' art. 5 della legge dei 13. fruttidoro anno 6. relativo alla celebrazione delle feste decadarie, debbono venir rimesse, per caduna decade, al capo-luogo del cantone, dagli uffiziali pubblici o dagli agenti de' comuni facienti le veci di uffiziali pubblici, si trascriveranno

sopra un registro particolare conservato dai segretarj delle amministrazioni municipali (1).

Questi segretarj daranno, in ogni trimestre, ai ricevitori della registrazione del circondario, gli estratti, da esso autenticati, dei detti atti di morte; questi atti saranno rilasciati in carta non bollata, e rimessi ne' mesi di nevoso, germinale, messifero e vendemmiale (2), sotto pena di un'ammenda di trenta franchi per ciascun mese di ritardo. I detti segretarj ne riterranno *ricevuta* in carta parimente non bollata.

Articolo 56.

I ricevitori della registrazione non potranno, sotto alcun pretesto, ancorchè vi fosse luogo alla perizia, differire la registratura degli atti e traslazioni i di cui diritti saranno stati regolati e pagati in conformità delle tasse stabilite colla presente.

Non potranno essi nemmeno sospendere o trattenere il corso di qualunque azione giudiziaria ritenendone gli atti o le citazioni; ciò nonostante, se un atto di cui non vi è l'originale, ovvero una citazione, contiene degli schiarimenti, la di cui traccia possa essere utile alla scoperta dei dritti dovuti, il ricevitore avrà la facoltà di prenderne copia, e di farla certificare conforme all' originale dall'ufficiale che l'avrà esibita. In caso di rifiuto, potrà ritener l'atto durante ventiquattro ore solamente, per procurarsene, a sue spese una copia collazionata in forma, salvo il ripeterne il rimborso, se vi ha luogo. Questa disposizione è applicabile agli atti per scritta privata che saranno presentati alla registrazione.

Articolo 57.

La quietanza della registratura sarà posta sull'atto registrato o sull' estratto della dichiarazione del nuovo possessore.

Il ricevitore vi esprimerà per esteso la data della registratura, il foglio del registro, il numero e la somma dei dritti percetti.

Allorchè l'atto racchiuderà molte disposizioni, ciascuna delle quali fosse produttiva di un dritto particolare, il ricevitore le indicherà sommariamente nella sua quie-

---

(1) *I cambiamenti sopravvenuti a questa disposizione non distruggono la disposizione seguente.*

(1) *Attualmente*: gennajo, aprile, luglio e ottobre.

tanza, e vi annunzierà distintamente la quota di ciascun dritto percetto, sotto pena di un'ammenda di dieci franchi per ciascuna omissione.

Articolo 58.

I ricevitori della registrazione non potranno rilasciare alcun estratto dei loro registri che dietro un ordine del giudice di pace, allorchè questi estratti non saranno richiesti da qualcuna delle parti contraenti, od aventi causa da esse.

Sarà ad essi pagato un franco per la ricerca di ciascuna annata, e 50 centesimi per ciascun estratto, oltre la carta bollata; nulla di più potranno esigere per questo effetto.

Articolo 59.

Niuna autorità pubblica, nè l'amministrazione della registrazione nè i suoi preposti, possono accordare rilascio alcuno o moderazione dei dritti stabiliti dalla presente e delle pene incorse, nè sospenderne o farne sospendere la riscossione, senza divenirne personalmente responsabili.

TITOLO VIII.

Dei diritti acquistati, e delle prescrizioni.

Articolo 60.

Qualunque dritto di registratura percepito regolarmente in conformità della presente, non potrà essere restituito, qualunque sieno gli avvenimenti ulteriori, salvo i casi preveduti dalla presente.

Articolo 61.

Evvi prescrizione per la domanda dei dritti; cioè:

1.° Dopo due anni, a contare dal giorno della registratura, se si tratta di un diritto non percepito sopra una disposizione particolare di un atto, o di un supplimento di percezione fatta insufficientemente, o di una falsa stima in una dichiarazione, e per comprovarla per via di perizia.

Le parti non saranno egualmente ammesse, dopo lo stesso termine, per qualunque domanda di restituzione di diritti percetti.

2.° Dopo tre anni, a contare egualmente dal giorno

della registratura; se si tratta di un omissione di beni in una dichiarazione fatta per causa di morte;

3.° Dopo cinque anni, a contare dal giorno della morte, per le successioni non dichiarate.

Le prescrizioni qui sopra stabilite resteranno sospese per via di domande intimate e registrate avanti il trascorso dei termini; ma elleno acquisteranno irrevocabile forza e vigore, se le istanze incominciate saranno interrotte durante un anno, senza che vi sia stata istanza avanti i giudici competenti, quand'anco il primo termine per la prescrizione non fosse spirato.

Articolo 62.

La data degli atti per scritta privata non potrà essere tuttavia di opposizione alcuna alla repubblica per la prescrizione dei diritti e pene incorse, a meno che questi atti non abbiano acquistata una data certa per la morte di una delle parti, o altrimenti.

TITOLO IX.

Delle processure ed istanze.

Articolo 63.

Lo scioglimento delle difficolta che potranno insorgere relativamente alla percezione dei diritti di registro avanti l'introduzione delle istanze, spetta all'amministrazion del registro.

Articolo 64.

Il primo atto di processura pel ricupero dei diritti di registro ed il pagamemento delle pene e ammende pronunciate dalla presente, sarà una intimazione. Questa sarà decretata dal ricevitore o preposto della registrazione, e sarà munita del *visto* e dichiarata eseguibile dal giudice di pace del cantone ove trovasi stabilito l'ufficio, ed essa sarà notificata.

L'esecuzione di una tal intimazione non potrà essere interrotta che da una opposizione formata dal debitore e motivata con citazione a giorno fisso avanti il tribunale civile del dipartimento (1). In questo caso, l'op-

---

(1) *Vedi l'articolo 6 della legge dei 27 ventoso anno 9.*

ponente sarà tenuto di eleggere il domicilio nella comune ove risiede il tribunale.

Articolo 65.

L'introduzione e l'instruttoria delle istanze avranno luogo avanti i tribunali civili del dipartimento. A qualunque altra autorità costituita o amministrativa ne viene interdetta la cognizione e la decisione.

L'instruttoria si farà con semplici memorie respettivamente comunicate (1).

Per la parte che succumberà, non vi saranno altre spese a sopportare che quelle della carta bollata, delle significazioni, e del dritto di registratura dei giudicati.

I tribunali accorderanno, sia alle parti, sia ai preposti della registrazione che seguiteranno le istanze, la dilazione ch'eglino chiederanno per produrre le loro difese. Tal dilazione non potrà estendersi a più di tre decadi.

Saranno proferite le sentenze nel termine di tre mesi al più tardi, a contare dalla introduzione delle istanze, sulla relazione di un giudice, fatta in pubblica udienza, e sulle conclusioni del commissario del direttorio esecutivo (2). Saranno senz'appello, e non potranno essere impugnate che in via di cassazione.

Articolo 66.

Le spese di processura pagate dai preposti della registrazione per articoli cadenti sopra somme inesigibili a cagione d'impossibilità di pagamento riconosciuta nelle parti condannate, saranno ad essi rimborsate a tenore dello stato ch'essi ne produrranno in appoggio dei loro conti. Lo stato verrà tassato senza spesa dal tribunale civile del dipartimento, e munito di documenti giustificativi.

---

(1) *Vedi l'articolo 17 della legge dei 27 ventoso anno 9.*

(2) *Attualmente, il procuratore imperiale.*

TITOLO X.

Della fissazione dei diritti.

Articolo 67.

I dritti da percepirsi per la registratura degli atti e traslazioni, sono e rimangono fissati secondo le tasse e quote ridotte a tariffe negli articoli 68. e 69. seguenti.

DIRITTI FISSI.

Articolo 68.

Gli atti compresi in questo articolo saranno registrati e i diritti pagati come segue, cioè:

§. I.

Atti soggetti ad un diritto fisso, d'un franco.

1.° Le astensioni, ripudiazioni e renunzie di successioni, legati o comunione di beni, allorchè sono pure e semplici, e non fatte in giudizio.

E' dovuto un dritto per ciascun renunziante, e per ciascuna successione alla quale si renunzia.

2.° Le accettazioni di successioni, legati o comunioni di beni, egualmente allorchè sono puri e semplici.

E' dovuto un dritto per ciascun accettante, e per ciascuna successione.

3.° Le accettazioni di trapassi o delegazioni di crediti a termini, fatte per atti separati, allorchè il diritto proporzionale è stato soddisfatto per il trapasso o la delegazione;

E quelle che si fanno negli atti medesimi di delegazione di crediti, egualmente a termine.

4.° Le acquiescenze pure e semplici, quando non sono fatte in giudicio.

5.° Gli atti di notorietà pubblica.

6.° Gli atti che non contengono che l'esecuzione, il compimento e la consumazione di atti anteriori registrati.

7.° Gli atti rifatti per causa di nullità o altro motivo, senza alcun cambiamento addizionale agli oggetti delle convenzioni o al loro valore.

8.° Le aggiudicazioni di secondo incanto à rischio del primo aggiudicatario, allorchè il prezzo non è superiore a quello della precedente aggiudicazione, se è stata registrata.

9.° Le adozioni.

10.° Gli attestati puri e semplici.

11.° I consigli di parenti, eccettuati quelli che contengono nomina di tutori e curatori.

12.° Le autorizzazioni pure e semplici.

13.° I bilanci.

14.° I brevetti, o siano contratti per insegnamento di mestieri che non contengono nè obbligo di somme e valori mobiliari, nè quietanza.

15.° Le cauzioni di persone da rappresentarsi in giudizio.

16.° Le attestazioni di cauzioni e di sicurtà.

17.° I certificati puri e semplici; e quelli di vita per ciascun individuo, e quelli di residenza.

18.° Le collazioni di atti e documenti o di parte de' medesimi, che siano fatte da qualunque ufficiale pubblico.

Il diritto sarà pagato per ogni atto, documento od estratto collazionato.

19.° I compromessi che non contengono alcun obbligo di somme e valori che danno luogo al diritto proporzionale.

20.° Le polizze e contropolizze di carico per mare, e per terra.

E' dovuto un diritto per ciascuna persona alla quale spno fatte le spedizioni.

21.° I consensi puri e semplici.

22.° Gli sgravj egualmente puri e semplici, e le ricevute di documenti.

23.° Le dichiarazioni, similmente pure e semplici, in materia civile.

24.° Le dichiarazioni o le elezioni della persona committente allorchè la facoltà di eleggerla e di nominarla è stata riservata nell' atto di aggiudicazione o contratto di vendita, e che la dichiarazione è fatta per atto pubblico e notificata nelle ventiquattro ore dall' aggiudicazione o dal contratto.

25.° Le consegne de' legati puri e semplici.

26.° I depositi di atti e documenti presso li ufficiali pubblici.

27.° I depositi e consegne di somme ed effetti mobiliari presso nfficiali pubblici, allorchè non producono la liberazione dei deponenti; e i discarichi che ne danno i deponenti o loro eredi, quando è ad essi fatta la consegna degli oggetti depositati.

28.° Le desistenze pure e semplici.

29.° I piani presentati di opere ed intraprese che non contengono alcun obbligo di somma e valore, nè quietanza.

30.° Le citazioni degli uscieri, le significazioni, quelle delle cedole dei giudici di pace, i comandi, domande notificazioni, citazioni, offerte non formanti titolo al creditore e non accettate, opposizioni, intimazioni, processi verbali, assegnazioni, protesti, intervenzioni a protesto, proteste, pubblicazioni ed avvisi pubblici, sequestri di qualunque specie, liberazioni di sequestri, e generalmente tutti gli atti stragiudiciali degli uscieri o del loro ministero, che non possono dar luogo al dritto proporzionale, salve le eccezioni mentovate nella presente (1);

Ed ancora le citazioni, significazioni, e tutti gli altri atti stragiudiciali fatti per il ricupero delle contribuzioni dirette e indirette, e di tutte le altre somme dovute alla nazione, eziandio delle contribuzioni locali, ma soltanto quando la somma principale eccede i venticinque franchi.

Sarà dovuto un dritto per ciascun attore o reo convenuto, per quanti essi siano nello stesso atto, eccettuati li comproprietarj o coeredi, i parenti riuniti, i cointeressati, i debitori o creditori socj o solidali, i depositarj delle cose sequestrate, i periti ed i testimonj, i quali non saranno contati che per una sola e medesima persona, sia promuovendo, sia difendendosi, nello stesso atto originale, espresse che vi siano le loro qualità (2).

31.° Le lettere missive che non contengono nè obbligo, nè quietanza, nè alcuna altra convenzione che dia luogo al dritto proporzionale.

32.° Le nomine di periti o arbitri.

---

(1) *Vedi l' articolo* 15 *della legge de'* 27 *ventoso anno* 9.

(2) *Vedi l' articolo* 13 *della legge dei* 27 *ventoso anno* 9.

33.° I possessi presi in vigore di atti registrati.

34.° Le stime dei mobili.

35.° I processi verbali e rapporti d'impiegati, custodi, commissarj, depositarj delle cose sequestrate, dei periti, agrimensori, e dei guardiani, dei boschi, e di campagna.

36.° Le procure e facoltà per agire non contenenti veruna disposizione nè clausola che dia luogo al dritto proporzionale.

37.° Le promesse d' indennità indeterminate e non suscettibili di stima.

38.° Le ratifiche pure e semplici di atti in forma.

39.° Le ricognizioni egualmente pure e semplici non contenenti alcun obbligo, nè quietanza.

40.° Le rescissioni pure e semplici, fatte per atti autentici nelle ventiquattro ore delli atti cassati.

41.° Le ritrattazioni e revocazioni.

42.° Le riunioni dell' usufrutto alla proprietà, allorquando la riunione si effettua per atto di cessione, e che non è fatta per un prezzo superiore a quello su di cui è stato percetto il dritto in tempo dell' alienazione della proprietà.

43.° Gli atti di offerte all'incanto, eccettuati quelli fatti in giudizio sopra oggetti messi o da mettersi alla subasta o in vendita, o sopra contratti da stipularsi, allorquando sono fatti per atti separati dall' aggiudicazione.

44.° Le rinnovazioni di titoli o ricognizioni di rendite i di cui contratti sono giustificati in forma.

45.° Le transazioni, in qualunque siasi materia, che non contengono stipulazione alcuna di somma e valore, nè disposizioni soggette dalla presente ad un maggior diritto di registratura.

46.° Gli atti (eccettuate le cedole) e giudizj preparatorj, interlocutorj o d'istruttoria dei giudici di pace; certificati d' individualità, processi verbali di consigli di parenti; visto di documenti e processure preventive all' esercizio della cattura personale; le opposizioni ad apertura dei sigilli, per rappresentanza personale; le opposizioni ad apertura de' sigilli, per rappresentanza personale nel processo verbale; gli ordini e decreti di citare gli opponenti ai sigillamenti; qualunque altro atto dei giudici di pace non classificato nei paragrafi ed articoli seguenti, e loro giudicati definitivi che

importan condanna di somma, il di cui diritto proporzionale non ascenderebbe ad un franco.

47.° Tutti i processi verbali degli uffizj di pace, dei quali non resulta disposizione alcuna che dia luogo al diritto proporzionale, od il di cui diritto proporzionale non ascenderebbe ad un franco.

48.° Gli atti e sentenze della polizia ordinaria e dei tribunali di polizia correzionale e criminale, sia fra le parti, sia ad istanza del ministero pubblico, con parte civile, allorchè non vi è condanna di somme e valori, o il di cui diritto proporzionale non ascenderebbe ad un franco; e i depositi e quietanze nelle cancellerie di detti tribunali, negli stessi casi in cui vi è parte civile.

49.° I giudicati che saranno proferiti in materia di contribuzioni, siano dirette o indirette, o per altre somme dovute alla nazione, o per contribuzioni locali, qualunque sia l'ammontare della condanna, e da qualunque autorità o tribunale siano emanati i giudicati.

50.° I processi verbali di delitti e contravvenzioni ai regolamenti generali di polizia o d'imposizioni.

51.° E generalmente qualunque atto notariale, giudiciale o stragiudiciale, che non si trovi nominato in alcuno dei paragrafi seguenti, nè in alcun altro articolo della presente, e che non può dar luogo al diritto proporzionale (1).

§ II.

Atti soggetti a un diritto fisso di due franchi.

1.° Gl'inventarj dei mobili, oggetti mobiliari, titoli e carte.

E' dovuto un diritto per ciascuna seduta.

2.° Le chiusure d'inventario.

3.° I processi verbali di apposizione, di ricognizione e di apertura di sigilli

E' dovuto un diritto per ciascuna seduta.

4.° I processi verbali di nomina di tutori e curatori.

---

(2) *Vedi l'articolo 16 della legge dei 27 ventoso anno 9.*

5°. Le sentenze dei *giudici di pace* prescriventi remissione o discarico di domanda, rigettamento di opposizione, validità di congedo, espulsione, condanna a riparazione d'ingiurie personali, e generalmente tutte quelle che contenendo disposizioni definitive, non danno luogo al diritto proporzionale.

6.° Gli ordini dei giudici dei *tribunali civil* pronunciati dietro suppliche o memorie, quelli di rapporto, di compulsoria ed ingiunzione, quelli che portano permissione di sequestrare per pegno, rivendicare o vendere; e quelli dei commissarj del direttorio esecutivo (1), nei casi della legge autorizzati a proferirli.

Gli atti e giudicati preparatorj o d' instruttoria di questi tribunali e degli arbitri;

E gli atti fatti o stipulati nelle cancellerie di questi stessi tribunali, che portano acquiescenza, deposito, discarico, negazione, esclusione di tribunali, affermazione di viaggio, opposizione a consegna di documenti, incanto, reiterazione d'incanto, renunzia comunicazio e di beni, successione o legati (*è dovuto un diritto per ciascun renunziante*), riassunzione di causa, comunicazione di documenti senza remozione dal loro luogo, affermazione e verificazione di credito, opposizione a rilascio di sentenza.

7.° I decreti dietro suppliche o memorie, quelli che ordinano nuova citazione, e qualunque atto e giudicato preparatorio o d' istruttoria *dei Tribunali di commercio;*

E gli atti stipulati nelle cancellerie dei medesimi tribunali, contenenti deposito di bilancio e di registri, oppo izione a pubblicazione di separazione, deposito di somme e documenti, e qualunque altro atto conservatorio o di formalità.

8.° Le spedizioni dei decreti e processi verbali degli ufficiali pubblici dello stato civile, contenenti indicazioni del giorno o proroga del termine per la celebrazione delle assemblee preliminari al matrimonio o al divorzio.

---

(1) *Attualmente:* i procuratori imperiali.

§. III.

Atti soggetti a un diritto fisso di tre franchi.

1.° I contratti di matrimonio che non contengono altre disposizioni, che le dichiarazioni per parte degli sposi futuri, di ciò ch' essi stessi portano in matrimonio e si costituiscono, senz' alcuna stipulazione vantaggiosa fra loro.

La ricognizione ivi enunciata, per parte del futuro sposo, di aver ricevuto la dote recata dalla futura sposa, non dà luogo ad un diritto particolare.

Se li sposi futuri sono dotati dai loro ascendenti, o se sono fatte loro delle donazioni dai parenti collaterali o altre persone non parenti, nel contratto nuziale, i diritti, in questi casi, sono percepiti secondo la qualità dei beni, conforme sono regolati nei paragrafi IV, VI e VIII. dall' articolo seguente.

2.° Le divisioni di beni mobili ed immobili fra comproprietarj, o qualunque siasi titolo, purchè sia giustificato.

Se vi è rifacimento in danaro per conguagliare le parti, il diritto sopra ciò che ne formerà l' oggetto, sarà percetto secondo le tasse regolate per le vendite.

3.° Le prestazioni di giuramento dei cancellieri ed uscieri dei giudici di pace, dei custodi delle dogane, dei guarda-boschi e guarda-campi, per entrare in funzione d' ufficio (1).

4.° Gli atti di società che non portano nè obbligo, nè liberazione, nè trasmissione di beni mobili o immobili fra i socj o altre persone;

E gli atti di scioglimento di società, che sono nello stesso caso.

5.° I testamenti e qualunque altro atto di liberalità che non contenga se non disposizioni soggette all' eventualità della morte, e le disposizioni di egual natura che sono fatte per contratto di matrimonio tra i futuri sposi od altre persone.

---

(1) *Vedi l' articolo* 14 *della legge dei* 27 *ventoso anno* 9.

Il diritto per queste disposizioni per atto di matrimonio, sarà percetto oltre quello del contratto.

6.° Le riunioni e concorsi dei creditori.

Se portano obbligo di somme determinate dai cointeressati verso uno o più di essi, o altri incaricati di agire per il concorso, sarà percetto un diritto particolare, come per le obbligazioni.

7.° Le spedizioni delle sentenze dei *tribunali civili*, pronunciate in prima istanza o in grado di appello, prescriventi acquiescenza, atto di affermazione, di appello, di conversione di opposizione in sequestro, rigettamento di opposizione; discarico e rinvio d'istanza; decadenza d'appello; perenzione d'istanza; declinatoria; interinamento di processi verbali e rapporti; omologazione di atti d'unione e proroga del pagamento ai debitori; ingiunzione di procedere a inventario, licitazione, divisione o vendita; inibizione di opposizione o di sequestro; nullità di procedura; manutenzione in possesso; recissione di contratto o di clausula di contratto per causa di nullità radicale (1); ricognizione di scritture; nomina di commissarj, direttori e depositarj di cose sequestrate; pubblicazione giudiciaria di donazione; benefizio d'inventario, recissione, sottomissione ed esecuzione di giudicato.

E generalmente qualunque giudicato di questi tribunali e di quelli *di commercio e di arbitri*, contenente disposizioni definitive che non possono dar luogo al diritto proporzionale, o il di cui diritto proporzionale non ascenderebbe a tre franchi, e che non sono classificate negli altri paragrafi del presente articolo.

§. IV.

Atti soggetti a un diritto fisso di cinque franchi.

1.° Le cessioni di beni, sian volontarie, sian forzate, per essere venduti dal concorso de' creditori.

2.° Gli atti d'emancipazione: *il diritto è dovuto per ciascun emancipato.*

---

(1) *Vedi l'articolo* 13 *della legge dei* 27 *ventoso anno* 9.

3.° Le dichiarazioni ed intimazioni d'appello dalle sentenze de' giudici di pace, ai tribunali civili (1).

§. V.

Atti soggetti a un diritto fisso di dieci franchi.

Le dichiarazioni ed intimazioni d'appello dai giudicati dei tribunali civili, di commercio e di arbitri (2).

§. VI.

Atti soggetti a un diritto fisso di quindici franchi.

1.° Gli atti di divorzio.

2.° I giudicati dei tribunali civili, i quali prescrivono interdetto, e quelli di separazione de' beni tra marito e moglie, quando non portano condanna di somme e valori, o quando il diritto proporzionale non ascenderebbe a quindici franchi.

3.° Il primo atto di ricorso al tribunale di cassazione, sia per supplica, memoria o dichiarazione in materia civile, di polizia o di correzione.

4.° Le prestazioni di giuramento de' notaj, cancellieri, ed uscieri dei tribunali civili, criminali, correzionali e di commercio, e di qualunque impiegato stipendiato dalla repubblica, *fuori di quelli sopra compresi sotto il §. III. n.* 3, per entrare in funzioni (3).

§. VII.

Atti soggetti a un diritto fisso di venticinque franchi.

Ciascuna spedizione di giudicato del tribunale di cassazione, rilasciata alla parte.

---

(1) *Vedi l' articolo* 13 *della legge de'* 27 *ventoso anno* 9.

(2) *Vedi l' articolo* 13 *della stessa legge.*

(3) *Vedi l' articolo* 14 *della stessa legge.*

DIRITTI PROPORZIONALI

Articolo 69.

Gli atti e traslazioni compresi sotto questo articolo, saranno registrati e i diritti pagati secondo le quote qui appresso; cioè:

§. I.

Venticinque céntesimi per cento franchi.

1.° Gli affitti di pascolo e d'alimento di animali.

Il diritto sarà percepito sul prezzo accumulato degli anni dell' affitto cioè a ragione di venticinque centesimi per cento franchi, sui due primi anni, e della metà del diritto sugli anni seguenti.

2.° Le soccite e ricognizioni di bestiami.

Il diritto sarà percepito sul prezzo espresso nell' atto, o in vece, dopo la valutazione che sarà fatta del bestiame.

3.° Le traslazioni che si effettueranno per morte in proprietà o usufrutto di *beni mobili*, in linea retta.

§. II.

Cinquanta centesimi per cento franchi.

1.° Le renunzie all' incetta, o siano abbandoni per causa di assicurazione o straordinaria eventualità.

Il diritto è percepito sul valore dei beni abbandonati.

In tempo di guerra, non è dovuto che la metà.

2.° Gli atti e contratti di assicurazioni.

Il diritto è percepito sul valore del prezzo di assicurazione.

In tempo di guerra, non vi è luogo che alla metà del diritto.

3.° Le deliberazioni al minor offerente e contratti per costruzioni, riparazioni, manutenzioni, approvvisionamenti e forniture il di cui prezzo dev' esser pagato

dal tesoro nazionale, o dalle amministrazioni centrali e municipali, o dagli stabilimenti pubblici.

Il diritto è dovuto sulla totalità del prezzo.

E quelle al minore offerente nell'esazione delle contribuzioni dirette.

Il diritto è imposto sulla somma alla quale ascende l'utile dell'esattore, e sopra l'importare del ruolo.

4.° Le proroghe fra debitori e creditori.

Il diritto è percepito sulle somme che il debitore si obbliga di pagare.

5.° I contratti o convenzioni per alimenti di persone, allorchè gli anni sono limitati.

Il diritto è dovuto sul prezzo accumulato degli anni del contratto o della convenzione; ma se la durata è illimitata, l'atto sarà soggetto al diritto regolato nel paragrafo V, n. 2 quì appresso

Se si tratta di contratti di alimenti per minori, non sarà percepito che la metà del diritto, o venticinque centesimi per ogni cento franchi sull'ammontare degli anni riuniti.

6.° I biglietti pagabili all'ordine, le cessioni di azioni e polizze di azioni mobiliarie delle compagnie e società di azionarj, e tutti li altri effetti, o siano carte negoziabili di particolari o di compagnie, a riserva delle lettere di cambio tratte da piazza a piazza.

Gli effetti negoziabili di questa specie potranno non essere esibiti alla registratura che con i protesti che ne saranno stati fatti.

7.° I brevetti d'insegnamento di mestieri, allorchè conterranno stipulazione di somme e valori mobiliari pagati o no.

8.° Le sicurtà di somme ed oggetti mobiliari, le garanzie per mobili e le indennità di simile specie.

Il diritto sarà percetto oltre quello della disposizione che la sicurtà, la garanzia o l'indennità avranno per oggetto, ma senza poterlo eccedere.

Non sarà percetto che la metà del diritto per le sicurtà dei contabili verso la repubblica (1).

9.° Le spedizioni delle sentenze proferite in contradittorio o in contumacia dai giudici di pace, dai tribu-

---

(1) *Vedi l'articolo 8 e 9 della legge dei 27 ventoso anno 9.*

nali civili, di commercio e degli arbitri, dalla polizia ordinaria, da quella correzionale e dai tribunali criminali, che importano condanna, graduazione o liquidazione di somme e valori per mobili, interessi e spese, fra particolari, eccettuati i danni ed interessi, il di cui diritto proporzionale è fissato a due per cento sotto il paragrafo V°, n. 8, quì appresso.

In verun caso e per niuno di questi giudicati, il diritto proporzionale non potrà essere al di sotto del diritto fisso, tale quale è regolato nell' articolo precedente per i giudicati di diversi tribunali.

Allorchè il diritto proporzionale sarà stato soddisfatto sopra un giudicato pronunciato in contumacia, la percezione sulla sentenza in contraddittorio che potrà sopravvenire non avrà luogo che sul supplimento della condanna: lo stesso seguirà per i giudicati proferiti in grado d' appello e per le sentenze esecutorie.

Se non vi è supplimento di condanna, la spedizione sarà registrata per il diritto *fisso*, che sarà sempre il minor diritto da percepirsi.

Allorchè una condanna sarà pronunciata sopra una domanda non stabilita da un titolo registrato, ma suscettibile di esserlo, il diritto a cui l'oggetto della domanda avrebbe dato luogo, se fosse stato convenuto per atto pubblico, sarà percepito oltre il diritto dovuto per l'atto o giudicato, che avrà pronunciato la condanna.

10.° Gli obblighi per qualunque eventualità, o per ritorno di viaggio.

11.° Le quietanze, rimborsi o redenzioni di rendite e redditi di qualunque specie; le redenzioni o sia riscatti esercitati in virtù di *patto di ricompra*, per atti pubblici, nei termini stipulati, o fatti per scritta privata, ed esibiti alla registratura innanzi la spirazione di questi termini, e qualunque altro atto e scritto, che porta liberazione di somme e valori derivanti da mobili.

§. III.

Un franco per cento franchi.

1.° Le aggiudicazioni al migliore offerente e le convenzioni, eccetto quelle comprese nel paragrafo precedente, per costruzioni, riparazioni e manutenzioni, e

qualunque altro oggetto mobiliario suscettibile di stima, fatti fra particolari, che non conterranno nè vendita nè promessa di consegnare mercanzie, derrate o altri oggetti mobili.

2.° I contratti di affitto di terreni o di locazioni di case, botteghe ec., per un solo anno.

Quelli fatti per due anni.

Il diritto sarà percetto sul prezzo accumulato dei due anni.

Quelli di un più lungo tempo, purchè la loro durata sia limitata.

Il diritto sarà egualmente esatto sul prezzo cumulato; cioè, per i primi due anni, a ragione di un franco per cento franchi; per li anni avvenire sul piede di venticinque centesimi per cento franchi.

E i subaffitti, surrogazioni, cessioni e retrocessioni di affitti.

Il diritto sarà liquidato e percetto sugli anni a decorrere, come è stabilito per gli affitti; cioè, a ragione di uno per cento su i due primi anni che restano a decorrere, e di venticinque centesimi per cento franchi per gli altri anni (1).

Saranno considerati, per la liquidazione e per il pagamento del diritto, come affitti di nove anni, quelli fatti per tre, sei o nove anni.

Gli affitti di beni nazionali sono soggetti ai medesimi diritti.

3.° I contratti, transazioni, obblighi di pagamenti, saldo di conti, pagherò, mandati; i trasporti, cessioni e delegazioni di crediti a termine; le delegazioni di prezzi stipulate in un contratto, per sodisfare dei crediti a termine verso un terzo, senza enunciativa di titolo registrato, salva, per questo caso, la restituzione nel termine prescritto, giustificato che sia da un titolo precedentemente registrato; le recognizioni, quelle di deposito di somme presso de' particolari e qualunque altro atto o scritto che conterrà obbligo di somme, senza liberalità e senza che l'obbligo sia il prezzo di una traslazione di mobili o immobili non registrata.

---

(1) *Vedi gli articoli 8 e 9 della legge dei 27 ventoso anno 9.*

4.° I trapassi *di beni immobili*, in proprietà usufrutto, che avranno luogo per morte in linea retta.

§. IV.

Un franco e venticinque centesimi per cento franchi.

1.° Le donazioni fra vivi in proprietà o usufrutto di *beni mobili*, in linea retta (1).

Non sarà percetto che la metà del diritto, se son fatte per contratto matrimoniale tra i futuri sposi.

2.° Le traslazioni in proprietà o usufrutto di *beni mobili*, che si effettuano per morte fra' collaterali ed altre persone non parenti, sia per successione, sia per testamento o altro atto di liberalità per causa di morte.

Non sarà dovuto che la metà del diritto per quelle che avranno luogo fra conjugi.

§. V.

Due franchi per cento franchi.

1.° Le aggiudicazioni, vendite, rivendite, cessioni, retrocessioni, convenzioni, trattati, e qualunque altro atto, sia civile, sia giudiciario, traslativo di proprietà, a titolo oneroso, di mobili, raccolte dell'anno, frutti pendenti, taglio di boschi cedui e di alberi di alto fusto, e di altri oggetti mobili generalmente qualunque, eziandio le vendite di beni di questa specie fatte dalla nazione.

Le aggiudicazioni di secondo incanto a rischio del primo deliberatario di beni mobili sono soggette al medesimo diritto, ma solamente su ciò che eccede il prezzo della precedente aggiudicazione, se di questa è stato soddisfatto il diritto.

2.° Le costituzioni di censo, siano perpetue, siano vitalizie, e di pensioni, a titolo oneroso; le cessioni,

---

(1) *Vedi l'articolo* 10 *della legge dei* 27 *ventoso anno* 9.

trasporti e delegazioni che ne sono fatte allo stesso titolo, e gli affitti di beni mobili fatti per un tempo illimitato,

3.° Le permute di beni immobili.

Il diritto sarà percetto sul valore di una delle porzioni, allorchè non vi è rifacimento. Se vi è rifacimento di valuta, il diritto sarà pagato a ragione di due franchi per cento franchi, sulla minor porzione, e come per vendita sull' eccedenza della porzione più valutata.

4.° L' elezioni o dichiarazioni di persona committente per aggiudicazione o contratto di vendita di beni mobili, allorchè la nomina è fatta dopo le ventiquattro ore, o senza che la facoltà di eleggere la persona da dichiararsi sia stata riservata nell' atto di aggiudicazione o contratto di vendita.

5.° Le obbligazioni di beni immobili.

6.° Le parti e porzioni acquistate per vendita all' incanto di beni mobili indivisi.

7.° I rifacimenti in occasione di divisioni di beni mobili.

8.° I danni ed interessi pronunciati dai tribunali criminali, correzionali e di polizia semplice (1).

§. VI.

Due franchi e cinquanta centesimi per cento franchi.

1.° Le donazioni fra vivi in proprietà o usufrutto di *beni mobili*, tra collaterali ed altre persone estranee.

Non sarà percetto se non che la metà del diritto, se sono fatte per contratto matrimoniale ai futuri sposi.

2.° Le donazioni fra vivi in proprietà o usufrutto di *beni immobili*, in linea retta (2).

Non sarà percetto se non che la metà del diritto, se sono fatte per contratto matrimoniale ai futuri sposi.

3.° Le trasmissioni di proprietà o di usufrutto di *beni immobili*, che si effettuano per morte, fra i conjugi.

---

(1) *Vedi l' articolo* 11 *della legge de' 27 ventoso anno* 9.

(2) *Vedi l' articolo* 10 *della stessa legge.*

§. VII.

Quattro franchi per cento franchi.

1.° Le aggiudicazioni o siano deliberazioni, vendite, rivendite, cessioni, retrocessioni e qualunque altro atto civile o giudiciario traslativo di dominio o di usufrutto di *beni immobili*, a titolo oneroso.

Le aggiudicazioni al secondo incanto di beni di egual natura a rischio del primo aggiudicatario, sono soggette allo stesso diritto, ma soltanto sopra di ciò che eccede il prezzo della precedente aggiudicazione, se ne è stato soddisfatto il diritto.

La quota del diritto di registratura delle aggiudicazioni di dominj nazionali sarà regolata con leggi particolari.

2.° Gli affitti a rendite perpetue dei *beni immobili*, quelli a vita e quelli la di cui durata è illimitata.

3.° Le dichiarazioni o elezioni di persona committente, in seguito di aggiudicazione o contratti di vendita di *beni immobili*, eccettuate quelle di beni nazionali, se la dichiarazione è fatta dopo le ventiquattr'ore dall'aggiudicazione o dal contratto, o allorchè non è stata riservata la facoltà di eleggere la persona da dichiararsi.

4.° Le parti e porzioni indivise di *beni immobili* acquistate alla subasta fra i compartecipi.

5.° I rifacimenti nelle permute e nelle divisioni dei beni immobili.

6.° Le azioni di riscatto esercitate dopo la spedizione dei termini convenuti per i contratti di vendita con facoltà di riscatto (*remere*).

§. VIII.

Cinque franchi per cento franchi.

1.° Le donazioni fra vivi di *beni immobili*, in proprietà o usufrutto, tra collaterali ed altre persone non parenti.

Non sarà pescetto che la metà del dirirto, se sono fatte per contratto matrimoniale ai futuri sposi.

2°. Le traslazioni di *beni immobili* in proprietà o usufrutto, che si effettuano per morte, fra collaterali e persone non parenti, sia per successione, sia per testamento o altro atto di liberalità per causa di morte.

TITOLO XI.

Degli atti che devono essere registrati a debito o gratis, e di quelli che sono esenti da questa formalità.

Articolo 70.

Saranno sottoposti alla formalità della registratura, e registrati a *debito* o *gratis*, o esenti da questa formalità, gli atti seguenti; cioè:

§. I.

Da registrarsi a debito.

1.° Gli atti e processi verbali dei giudici di pace per fatti di polizia.

2.° Quelli fatti alla richiesta de' commissarj del direttorio esecutivo (1) presso i tribunali.

3.° Quelli de' commissarj di polizia.

4.° Quelli delle guardie stabilite dall'autorità pubblica per delitti rurali e di foreste.

5.° Gli atti e giudicati che si formano sopra questi atti e processi verbali.

Vi sarà luogo a promuovere l'incasso dei diritti di registratura di questi atti, processi verbali e giudicati, contro le parti condannate, a norma degli estratti delle sentenze che saranno rimesse dai cancellieri ai preposti della registrazione.

---

(1) *Attualmente:* i procuratori imperiali.

§. II.

Da registrarsi gratis.

1.° Gli acquisti e permute fatte dalla repubblica; le divisioni di beni fra la medesima ed i particolari, e qualunque altro atto fatto a tal oggetto.

2.° Le citazioni, gli ordini, le significazioni, intimazioni, stabilimenti di guarnigione, sequestri, decreti di sequestri, ed altri atti tanto in azione che in difesa, che abbiano per oggetto il ricupero delle contribuzioni dirette e indirette, e di qualunque altra somma dovuta alla repubblica, a qualunque titolo, e per qualunque oggetto, eziandio delle contribuzioni locali, allorchè si tratta di tassa di venticinque franchi, e al di sotto o dei dritti e crediti non eccedenti nel totale la somma di venticinque franchi.

3.° Gli atti degli uscieri e *gendarmes*, nei casi espressi nel paragrafo seguente, n. 9.

§. III.

Esenti dalla formalità della registratura.

1.° Gli atti del corpo legislativo e quelli del direttorio esecutivo (!).

2.° Gli atti di amministrazione pubblica non compresi negli articoli precedenti.

3.° Le iscrizioni sul gran libro del debito pubblico, loro trapassi e mutazioni, le quietanze degl' interessi che ne sono pagati, e qualunque effetto del debito pubblico iscritto o da iscriversi definitivamente.

4.° Le rescrizioni, mandati ed ordini di pagamento sulle casse nazionali, loro girate e quietanze.

5.° Le quietanze di contribuzioni, diritti, crediti e rendite pagate alla nazione; quelle per pesi locali, e quelle dei funzionarj ed impiegati salariati dalla repubblica, concernenti i loro trattamenti ed emolumenti.

---

(2) *Del governo.*

6.° Gli ordini di discarico o di riduzione, rilascio o moderazione d'imposizioni, le quietanze relative a questi oggetti, i ruoli ed estratti dei medesimi.

7.° Le ricevute date ai collettori, ai ricevitori di danari pubblici e di contribuzioni locali, e i conti di riscossione o amministrazione pubblica.

8.° Gli atti di nascita, morte e matrimonj, ricevuti dagli ufficiali dello stato civile; e gli estratti che ne sono dati.

9.° Tutti gli atti e processi verbali, eccettuati quelli degli uscieri e dei gendarmi che devono essere registrati, com'è detto al paragrafo precedente, n. 3, e i giudicati concernenti la polizia generale, e di sicurezza; e la vendetta pubblica.

10.° Le cedole per citare all'uffizio di conciliazione, salvo il diritto della significazione.

11.° Le legalizzazioni di firme di ufficiali pubblici.

12.° Le ricognizioni di mano dei processi verbali degli impiegati, custodi ed agenti salariati dalla repubblica, fatti nell'esercizio di loro funzioni.

13.° Gli obblighi, arruolamenti, congedi, attestati, le così dette cartatuccie, passaporti, quietanze per imprestito e fornitura, biglietti di *tappa*, per viveri e foraggi di sussistenza e di alloggio, tanto per il servizio di terra che per il servizio di mare, e qualunque altro atto dell'una e dell'altra amministrazione, non compreso negli articoli precedenti.

Sono egualmente eccettuati dalla formalità della registratura i ruoli di equipaggio e gli obblighi dei marinari e gente di mare della marina commerciante e degli armamenti in corso.

14.° I passaporti dati dall'amministrazione pubblica.

15.° Le lettere di cambio tratte da piazza a piazza, quelle provenienti dall'estero o dalle colonie francesi, le girate e quietanze di questi effetti, e le girate e quietanze de' biglietti pagabili all'ordine ed altri effetti negoziabili.

16.° Gli atti stipulati in forma autentica prima dello stabilimento della registratura, nell'antico territorio di Francia; e quelli altresì stipulati in forma autentica, o per scritta privata, nei paesi riuniti, e che hanno ricevuto una data certa secondo le leggi di tali paesi, co-

me anco le traslazioni che si sono effettuate per via di morte avanti la riunione di detti paesi (1).

TITOLO XII.

Delle leggi antecedenti sulla registrazione, e dell' esecuzione della presente.

Articolo 71.

Si provvederà, mercè nuove basi, all' amministrazione del diritto di registratura, con una legge particolare.

Frattanto, le leggi esistenti intorno all' organizzazione della medesima, alla sua conservazione ed alle spese per la sua direzione, proseguiranno ad essere in osservanza.

Articolo 72.

La formalità dell' insinuazione delle donazioni fra vivi continuerà a praticarsi negli uffizj di ricevimento della registratura, nelle forme e sotto le pene prescritte dalle leggi esistenti, finchè altrimenti siasi ordinato.

Articolo 73.

Tutte le leggi emanate intorno ai diritti di registratura, e tutte le disposizioni analoghe di altre leggi, rimangono abrogate per l'avvenire.

Continueranno esse ad eseguirsi riguardo agli atti fatti ed alle mutazioni eseguite per cagione di morte avanti la pubblicazione della presente (2).

Gli affari che attualmente si trovano pendenti verranno proseguiti secondo le leggi in vigore delle quali essi furono intentati (3).

La presente sarà eseguita a datare dal giorno della sua pubblicazione.

Per copia conforme.

DAUCHY.

---

(1) *Vedi l'articolo* 2 *del decreto dei* 14 *giugno* 1808.

(2) *Vedi l' articolo* 1 *della legge dei* 27 *ventoso anno* 9, *e l' articolo* 2 *del decreto dei* 14 *giugno* 1808.

(3) *Vedi l'articolo* 3 *del predetto decreto.*

LEGGE

Relativa alla percezione dei diritti di registratura.

Dei 27 Ventoso anno 9.

Articolo 1.

A datare dal giorno della pubbicazione della presente, i diritti di registratura saranno liquidati e percetti a tenore delle fissazioni stabilite dalla legge dei 22 frimajo anno 7, ed altre posteriori, qualunque sia la data o l'epoca degli atti e delle mutazioni *da registrarsi*, eccettuate le modificazioni ed i cambiamenti seguenti.

Articolo 2.

La percezione del diritto proporzionale sarà regolata a tenore delle somme e dei valori di venti in venti franchi inclusivamente e senza frazioni.

Articolo 3.

Non si potrà percepire meno di venticinque centesimi per la registratura degli atti e delle mutazioni, le cui somme e valori non producessero venticinque centesimi di diritto proporzionale.

Articolo 4.

Si sottopongono alle disposizioni degli articoli 22 e 38 della legge de' 22 frimajo, le mutazioni fra vivi di proprieta o di usufrutto di stabili, quando anco i nuovi possessori pretendessero che non esistano convenzioni in scritto tra loro e gli antecedenti proprietarj ed usufruttuarj.

In mancanza di atti, vi si supplirà con dichiarazioni circostanziate e munite di stima, dentro tre mesi dopo la presa di possesso, sotto pena di doppio diritto.

Articolo 5.

In tutti i casi in cui le spese della perizia autorizzata dagli articoli 17 e 19 della legge dei 22 frimajo saranno a carico del debitore, si farà luogo al doppio diritto di registratura sul supplemento della stima.

Articolo 6.

Le disposizioni della legge dei 22 frimajo, relative alle amministrazioni civili ed ai tribunali allora esistenti, sono applicabili ai funzionarj civili ed ai tribunali che loro subentrano.

Articolo 7.

Gli atti e processi verbali di vendita di prede e di navi o rottami di navi, fatti dagli ufficiali di amministrazione della marina, saranno sottomessi alla registratura fra giorni venti dalla loro data, sotto la pena portata dagli articoli 35 e 36 della suddetta legge dei 22. frimajo.

L'articolo 37. sarà loro applicabile, pel caso ivi previsto.

Articolo 8.

Il diritto di registrazione degli affitti o locazioni, e dei ubaffitti, surrogazioni, cessioni o retrocessioni di affitti, stabilito dall'articolo 69 della legge dei 22 frimajo, §. 3, num. 2, ad un franco per cento franchi sull'importare dei due primi anni, ed a venticinque centesimi per cento franchi su quello degli altri anni, è ridotto a settantacinque centesimi su cento franchi per i due primi anni, ed a venti centesimi su cento franchi per l'importare degli anni successivi.

Qualora siasi stipulato, per uno o più anni, un prezzo differente da quello degli altri anni dell'affitto o della locazione, si formerà un totale del prezzo di tutti gli anni, e si dividerà egualmente secondo il loro numero per la liquidazione del diritto.

Articolo 9.

Il diritto di registratura delle cauzioni per gli affitti o locazioni, sarà la metà di quello stabilito coll'articolo precedente.

Articolo 10.

L'articolo 69 della legge dei 22 frimajo §. 4., numero 1, e §. 6, numero 2, è applicabile alla dimissione dei beni in linea retta.

Articolo 11.

Il diritto proporzionale è stabilito al due per cento sull'ammontare de' danni e interessi, in materia civile, come è regolato dall'articolo 69 della detta legge, §. 5, num. 8, per i danni interessi in materia criminale, correzionale e di polizia.

Articolo 12.

Le sentenze che importano risoluzione di contratto di vendita *per difetto di pagamento qualunque* del prezzo dell'acquisto, allorquando *l'acquirente non sarà entrato in possesso*, non saranno sottomesse che al diritto fisso di registratura, come è regolato dall'articolo 68 della legge dei 22 frimajo, §. 3, num. 7, per le sentenze importanti risoluzioni dei contratti a cagione di nullità radicale.

Articolo 13.

L'ultima disposizione del num. 30 del §. 1. dell'articolo 68 della legge dei 22 frimajo, è applicabile agli atti di appello compresi nei §§. 4. e 5. del medesimo articolo.

Articolo 14.

Gli atti di prestazione di giuramento sono sottoposti alla registratura sulli originali, dentro venti giorni dalla loro data, sotto gli obblighi e le pene prescritte negli articoli 35 e 37 della detta legge dei 22 frimajo.

Quelli degli *avoues* sono nella classe degli atti di questa natura compresi sotto il num. 4 del 6 §. dell'ar-

ticolo 68. Quelli delle guardie delle barriere lo sono sotto il num. 3 del terzo §. del medesimo articolo.

Articolo 15.

Il diritto di registrazione delle significazioni tra *avoue*, ed *avoue*, nel corso delle instruttorie dei processi avanti i tribunali, è stabilito a venticinque centesimi. Tali atti saranno registrati nei quattro giorni dalla loro data, sotto la pena di cinque franchi di multa per ogni contravvenzione, oltre il pagamento del diritto.

Articolo 16.

Le presentazioni e le accuse di contumacia per mancanza di comparsa, di difendersi o di conchiudere, che devono esser prese alla cancelleria, sono assoggettate al diritto fisso di un franco.

Si registrano sulle minute ossiano originali.

Il tempo prefisso per la registratura è il medesimo che è quello stabilito dall' articolo 20 della legge dei 22 frimajo, per gli atti giudiziarj; e gli articoli 35 e 37 della detta legge sono loro applicabili.

Articolo 17.

L' instruttoria delle istanze che l' amministrazione dovrà promuovere per tutte le percezioni che le sono appoggiate, si farà per mezzo di semplici memorie respettivamente comunicate *senza litigio*. Le parti non saranno obbligate d' impiegare il ministero degli *avoues*.

Articolo 18.

Qualunque disposizione contraria alla presente è annullata.

Per copia conforme
DAUCHY.

DECRETO

Dei 29 Settembre 1791.

Articolo 16 del titolo 3.

Relativo al deposito dei repertorj dei Notarj.

A contare dal 1.° gennajo 1793 (1), i notari pubblici saranno tenuti di depositare, dentro i due primi mesi di ciascun anno, alla cancelleria del tribunale della loro matricola, una doppia copia, da loro certificata, del repertorio degli atti ch'eglino avranno ricevuti nel corso dell'anno precedente sotto pena di cento lire (2) d'ammenda *per ogni mese di ritardo*.

Per estratto conforme
DAUCHY.

---

(1) *Primo gennajo* 1809 *per la Toscana*.
(2) *Cento franchi*.

LEGGE

Dei 16. fiorile anno 4.

Relativa al deposito dei repertorj dei Notari.

Articolo 1.

I notari pubblici saranno tenuti ad effettuare, ogni anno, alla cancelleria del tribunale civile del dipartimento della loro residenza, il deposito della doppia copia, da loro certificata, del repertorio degli atti da essi ricevuti nel corso dell'anno precedente, e questo, dentro il termine e sotto le pene comminate dall'articolo 16 del titolo 3 del decreto dei 29 settembre 1791.

Articolo 2.

Il commissario del direttorio esecutivo (1) presso il tribunale civile di ciascun dipartimento, resta incaricato, sotto la sua responsabilità, di agire contro i notari morosi; egli li farà condannare all'ammenda determinata dalla precitata legge, e quest'ammenda sarà riscossa dal ricevitore dei demanj del circondario della residenza del notaro che l'ha incorsa.

Per copia conforme
DAUCHY.

(1) *Il procuratore imperiale.*

DECRETI DEL GOVERNO

Dei 6. fruttifero anno 11.
e 15. *brumale anno* 12.

Relativi ai diritti di registrazione delle aggiudicazioni fatte pel servizio pubblico.

Decreto del 6. fruttifero anno 11.

Articolo 1.

Tutte le convenzioni ed aggiudicazioni pei differenti servizj del dipartimento della guerra, che hanno avuto luogo fino a questo giorno, o che avranno luogo in seguito, non saranno soggette che al diritto fisso di registrazione di un franco, allorquando alcuna clausola espressa non li avrà sottoposti al diritto proporzionale di cinquanta centesimi per ogni cento franchi, determinato dall' articolo 69 della legge dei 22. frimaio anno 7.

Decreto dei 15. brumale anno 12.

Articolo primo.

Il decreto dei 6 fruttifero ultimo passato sarà applicato in tutte le sue disposizioni, alle aggiudicazioni e contratti fatti pel servizio del dipartimento della marina, ed agli atti della stessa natura pel dipartimento dell' interno, in ciò che riguarda ponti e strade, cateratte, disseccamenti, lastricati delle città, allorchè il prezzo di questi lavori sarà a carico del tesoro pubblico.

Articolo 2.

Questo decreto sarà egualmente applicabile alle aggiudicazioni e convenzioni che sono state o saranno fatte in nome degli abitanti dei dipartimenti e comuni, per l'esecuzione delle loro offerte di costruzione di navi ed altri bastimenti e delle forniture di qualunque genere relativamente all'armamento contro l'Inghilterra.

Per copia conforme
DAUCHY.

DECRETO DEL GOVERNO

de' 15. *brumale anno* 12.

Relativo ai diritti di registrazione delle donazioni tra i vivi e testamentarie in favore degli ospizj.

Articolo 1.

Le donazioni tra i vivi e testamentarie in favore degli ospizj, non sono soggette al diritto di registrazione che a ragione di un franco fisso.

Articolo 2.

Le donazioni non avranno la loro piena ed intiera esecuzione, che dopo che la loro accettazione sarà stata autorizzata dal governo.

Articolo 3.

I ministri delle finanze e dell'interno sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nel bullettino delle leggi.

Per copia conforme
DAUCHY.

LEGGE

Dei 7. piovoso anno 12.

Relativa ai diritti di registrazione e d'ipoteche delle donazioni d'immobili in favore dei poveri e degli ospedali.

I diritti da riscuotersi, a profitto del tesoro pubblico, per la trascrizione ordinata dall'articolo 229 (1) del codice civile degli atti di donazione e d'accettazione d'immobili suscettibili d'ipoteche, come pure della notificazione dell'accettazione fatta per mezzo di atto separato agli ufizj delle poteche, nel circondario dei quali i beni donati sono situati, ed il diritto di registrazione delle dette donazioni sono moderati, in ciò che concerne i poveri e gli spedali, al diritto fisso d'un franco per la registrazione, e d'un franco per la trascrizione, senza pregiudizio dei diritti devoluti al conservatore.

Per copia conforme
DAUCHY.

(1) *Articolo 909. del nuovo testo.*

DECRETO IMPERIALE

Dei 3. messifero anno 12.

Relativo ai diritti di registrazione delle dichiarazioni da passarsi dai censuarj i quali avessero perduto i loro estratti d'iscrizioni.

Articolo 1.

In avvenire, non saranno più rilasciati duplicati degli estratti d'inscrizioni, al gran libro dei cinque per cento consolidati del debito vitalizio.

Articolo 2.

I censuarj i quali avessero perduto i loro estratti d'inscrizioni, ne faranno la dichiarazione davanti il maire della comune del loro domicilio.

Questa dichiarazione, fatta in presenza di due testimonj i quali certificheranno l'individualità del dichiarante, sarà soggetta al diritto fisso di registrazione di un franco.

Per copia conforme
DAUCHY.

LEGGE

Dei 28. nevoso anno 13.

Articolo 3.

Relativo alla quota dei diritti di registrazione delle recognizioni dei preposti alle consegne.

Il ricorso sulla cassa d'amortizzazione pelle somme consegnate nelle mani de' suoi preposti, è assicurato a coloro i quali avranno fatta la consegna, coll'incarico per essi di fare registrare, nel corso di cinque giorni, le recognizioni dei detti preposti, all'uffizio della registrazione del luogo della consegna.

Il diritto di registrazione sulle recognizioni è fissato ad un franco.

Per copia conforme
DAUCHY.

DECRETO DEL GOVERNO

Dei 25 germinale anno 13.

Relativo ai diritti di registrazione degli atti di cauzione delle aggiudicazioni e convenzioni pel servizio dei ponti e strade, e della navigazione ec.

Articolo 1.

Gli atti di cauzione relativi alle aggiudicazioni e convenzioni pel servizio dei ponti e strade, della navigazione e dei porti di mare e di commercio, non saranno soggetti pella loro registrazione, che al diritto fissato di un franco.

Per copia conforme
DAUCHY.

DECRETO IMPERIALE

Dei 31 *maggio* 1807.

Relativo ai diritti di registrazione delle prestazioni di giuramento degli avvocati, *avoues*, e difensori officiosi.

Articolo 1.

I diritti di registrazione degli atti di prestazione di giuramento degli avvocati, *avoues* e difensori officiosi, saranno, in conformità dell'articolo 68 della legge dei 22 frimajo anno 7, di quindici franchi; la formalità avrà luogo sulla minuta.

Per copia conforme
DAUCHY.

AVVISO

Si avvisa chi acquisterà la presente Legge, che in breve sarà pubblicato *l'Indice ragionato* della medesima, necessario a tutti quelli, che ne fanno l'acquisto.